Città di Albisola Superiore
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 Reg.Delib.

OGGETTO: Approvazione del Progetto comune di Fusione per incorporazione inversa delle società Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., Servizi Ambientali S.p.A., Servizi Comunali Associati S.r.l. nella società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a. contestualmente trasformata in Acque Pubbliche Savonesi S.r.l. Proroga tecnica al 31 dicembre 2026 del termine per la definitiva consorziazione mediante fusione.

L'anno duemilaventisei addì otto del mese di giugno alle ore 21:00 presso i locali dell'Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

Nome	Presente	Assente
GARBARINI MAURIZIO	Si	
OTTONELLO LUCA	Si	
SPRIO CALOGERO	Si	
POGGI SIMONA	Si	
GAMBETTA ROBERTO		Si
BRIZZO SARA	Si	
SCARPONI FRANCESCA	Si	
SIRI SABRINA	Si	
ROSSI CARLO	Si	
SCARONE STEFANIA	Si	
PROTO LUCA	Si	
CORONA PIETRO	Si	
CELLO SERENA	Si	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Michele Sirito. Il Presidente, Maurizio Garbarini, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.

Illustra la pratica in oggetto l'Assessore Sara Brizzo.

Interviene il Consigliere comunale Luca Proto.

Il resoconto di quanto sopra è riportato integralmente nella registrazione audio ai sensi dell'art. 59, comma 4, del regolamento del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Albisola Superiore detiene una partecipazione in Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a. (d'innanzi Consorzio S.p.a.) pari al 8,86 % del capitale sociale (€ 2.084.380=, su un totale di € 23.522.878=);
- la società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a. (in seguito APS) è una società consortile, partecipata al 50% da Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a., al 36,50% da Servizi Ambientali S.p.a. ed al 13,50% da Servizi Comunali Associati S.r.l.;
- indirettamente, per il tramite di Consorzio S.p.a., il Comune di Albisola Superiore detiene una partecipazione in APS pari al 4,43% del capitale sociale (€ 5.972,00= su un totale di € 134.800,00=);
- competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali (ex articolo 42, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo n. 267/2000);
- il mantenimento, tra gli altri, della partecipazione in Consorzio S.p.a. e, a decorrere dal 2019, anche in A.P.S. S.c.p.a., è stato autorizzato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
  - n. 26 del 3 agosto 2017, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 24, del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2017;
  - n. 73 del 17 dicembre 2018, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP);
  - n. 66 del 16 dicembre 2019, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) ;
  - n. 52 del 23 novembre 2020, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP);
  - n. 55 del 21 dicembre 2021, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP);
  - n. 58 del 28 dicembre 2022, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP);
  - n. 60 del 28 dicembre 2023, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP);
  - n. 61 del 30 dicembre 2024, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP);
- il mantenimento con razionalizzazione della partecipazione in Consorzio S.p.a. e di A.P.S. S.c.p.a., è stato autorizzato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30 dicembre 2025 ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP);

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 17 dicembre 2018, ad oggetto "PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 31 DEL 19 MAGGIO 2018, AVENTE AD OGGETTO LA RIAPPROVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO PER L'ATO CENTRO OVEST 1. COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DENOMINATA ACQUE PUBBLICHE S.C.P.A.. ESAME ED APPROVAZIONE ATTI COSTITUTIVI", ed in particolare l'allegato C alla medesima, riportante lo Statuto dell'allora costituenda società A.P.S. S.c.p.a.;

DATO ATTO che, successivamente all'adozione della predetta deliberazione:

- in data 11 gennaio 2019, è stata costituita la società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a., in sigla (e d'innanzi) A.P.S. S.c.p.a., il cui mantenimento di partecipazione indiretta è stato successivamente parimenti

autorizzato con le sopra elencate deliberazioni consiliari n. 66/2019, 52/2020, 55/2021, 58/2022, 60/2023, 61/2024 e 72/2025, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP);

- con Deliberazione n. 13 del 12 marzo 2019 la Provincia di Savona (ente di governo d'ambito) ha riconosciuto A.P.S. S.c.p.A. quale soggetto costituito con le caratteristiche rispondenti alla gestione secondo il modello in house providing, per il S.I.I. nell'A.T.O. C.O. 1 (d'innanzi Servizio Idrico Integrato ed Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest 1), di cui alla Legge regionale n. 1 del 2014 ss.mm. e ii.;
- con Deliberazione n. 16 del 12 marzo 2019 la Provincia di Savona ha approvato gli atti contrattuali per l'affidamento ad A.P.S. S.c.p.A. della gestione in house providing del S.I.I. nell' A.T.O. C.O. 1, costituiti dalla convenzione e relativi allegati di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm. e ii. (disciplinare tecnico, carta dei servizi, regolamento del servizio);
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 12 marzo 2019, è stato affidato alla suddetta società il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) di cui all'art. 149-bis del D.Lgs. n. 152/2006, per l'ATO Centro Ovest 1 individuato dalla L.R. n. 1/2014, nella forma gestionale in house providing;
- in data 30 aprile 2019 è stata sottoscritta, tra A.P.S. S.c.p.a. e la Provincia di Savona quale EGATO (Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale), la convenzione di affidamento del S.I.I. per l'ATO Centro Ovest 1, preventivamente approvata dall'EGATO stesso ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 12 marzo 2019; la durata dell'affidamento ad A.P.S. S.c.p.A. della gestione in house providing del S.I.I. nell'A.T.O. C.O. 1 è stata determinata in anni trenta a far data dall'inizio dell'affidamento;
- in data 1 agosto 2019, il Sindaco pro tempore ha sottoscritto la convenzione integrante i patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo, come approvati in allegato n. D alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 72/2018 (Accordo di consultazione per il coordinamento del controllo analogo, tramite Conferenza tra gli enti locali ricadenti nell'ATO CO1);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 13 maggio 2021, è stata autorizzata la modifica all'art. 1, comma 5, dello Statuto di APS S.c.p.a., già unito in all. n. C alla DCC n. 72/2018, per motivi legati agli inevitabili ritardi procedurali prodottisi in conseguenza dell'evento pandemico da Covid-19, prorogando al 31 dicembre 2023 la scadenza del 31 dicembre 2021, quale termine conclusivo al fine di addivenire alla fusione per incorporazione delle tre società consorziate, scongiurando così gli effetti dissolutivi previsti dall'art. 3, comma 4, dello stesso Statuto societario, secondo cui "Costituisce inoltre causa statutaria di scioglimento anticipato della Società APS (art. 2484 n. 7, Cod.civ.) il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 1, comma 5", con conseguente venir meno anche dell'affidamento trentennale in house del S.I.I., stipulato il 30.04.2019 con la Provincia di Savona;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27 settembre 2023, in base alla relazione ex art. 2447 cc del Consiglio di Amministrazione:
  - è stata autorizzata la modifica dei artt. 4 e 7 allo Statuto di A.P.S. S.c.p.a., già unito in all. C alla DCC n. 72/2018:
  - è stato raccomandato agli organi societari di adottare "*una pianificazione di idonee misure in linea con quanto previsto, per analogia e fino al momento dell'avvenuta fusione (da concludersi entro il 31.12.2023), di quanto stabilito in relazione alle crisi aziendali dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, risultando palesemente insufficiente all'uopo la mera previsione di un sovrapprezzo sui titoli azionari di nuova emissione per la copertura di nuove perdite già registrate*";

- in data 22 dicembre 2023 l'Assemblea dei Soci di A.P.S. S.c.p.a., in seduta straordinaria, vista l'impossibilità di predisporre un progetto di fusione condiviso da sottoporre all'approvazione dei soci, che intervenisse, previe delibere di consigli comunali, entro il 31 dicembre 2023, ha stabilito di:
  - differire ulteriormente il termine per la consorziazione, dal 31.12.2023 al 31.12.2025;
  - approvare il cronoprogramma delle attività societarie per le annualità 2024/2025 trasmesso ai soci con nota di convocazione dell'assemblea del 30.11.2023, prot. 20376;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30 dicembre 2025:
  - è stato ulteriormente differito il termine per la consorziazione, dal 31.12.2025 al 30.06.2026, mediante autorizzazione a conseguente modifica statutaria dell'art. 1, comma 5, dello Statuto di A.P.S. S.c.p.a.;

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 7927 del 15.5.2026 A.P.S. S.c.p.a., come integrata con nota

acquisita al prot. 8075 del 19.5.2026:

- ha trasmesso ai Comuni interessati:
  - la documentazione finalizzata al completamento del processo di fusione per incorporazione inversa in A.P.S., approvata dal C.d.a. il giorno 14.5.2026 e consistente nel **Progetto di fusione** per incorporazione inversa delle Società Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., Servizi Ambientali S.p.A. e Servizi Comunali Associati S.r.l. **in A.P.S. S.r.l.** ex artt. 2501 e segg. c.c., **allegato 1** alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale), unitamente ai propri seguenti allegati:
    - **Statuto** di Acque Pubbliche Savonesi S.r.l., comportante la trasformazione da S.c.p.a. in S.r.l.;
    - **Perizia di valutazione** del valore economico delle tre società consorziande ossia, oltre a Consorzio S.p.a. stessa, Servizi Comunali Associati S.r.l. (siglabile in "S.C.A. S.r.l.") e Servizi Ambientali S.p.A. (siglabile in "S.A. S.p.A.");
    - **Regolamento** di disciplina della Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto della società A.P.S. S.r.l.;
  - **l'Accordo** per la modifica della composizione dell'organo amministrativo di A.P.S. S.r.l., **allegato 2** alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

- ha richiesto una proroga tecnica del termine di fusione di cui all'articolo 1, comma 5, del vigente Statuto ovvero dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2026, considerate le tempistiche necessarie per il perfezionamento del processo di fusione in corso, necessaria per il mero completamento delle operazioni di fusione, ed altresì necessaria per assicurare il mantenimento del Servizio Idrico Integrato in capo ad APS nonché il completamento degli iter degli appalti PNRR;

ACCERTATO che la documentazione di cui alle sopra citate note prot. n. 7927/2026 e 8075/2026 comporta:

- la trasformazione di A.P.S. da "Società consortile per Azioni" a "Società a responsabilità limitata";
- in base al valore di concambio tra azioni e quota di partecipazione tra le società consorziande, pari al 58% per Consorzio S.p.a, come indicato nell'allegato n. 2 della perizia di valutazione del valore economico delle tre società consorziande (allegata al progetto di fusione allegato al n. 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale):
  - la dismissione della partecipazione in Consorzio S.p.a., per € **2.084.380,00**=, corrispondenti a n. 2.084.380 azioni pari al 8,86% del capitale sociale ammontante ad € **23.522.878,00**=;
  - la contemporanea acquisizione, in sede di fusione, di una quota di partecipazione nella trasformata A.P.S. S.r.l., pari al 5,141% del capitale sociale ammontante ad € 1.000.000,00=, per un valore nominale di € 51.413,50=;
- la rinuncia al termine di almeno 30 (trenta) giorni tra la data di iscrizione o pubblicazione sul sito internet del progetto di fusione e la data per la decisione in ordine alla fusione di cui all'art. 2501-ter, comma 4, Cod.civ.;
- la rinuncia alla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater Cod.civ.;
- la rinuncia alla relazione illustrativa e giustificativa, sotto il profilo giuridico ed economico, del progetto di fusione e in particolare del rapporto di concambio di cui all'art. 2501-quinquies, comma 1, Cod.civ.;
- la rinuncia alla verifica di congruità del rapporto di concambio di cui all'art. 2501-sexies Cod.civ., riconoscendosi come adeguatamente determinato quello di cui alla relazione predisposta dai consulenti incaricati (allegata al progetto di fusione allegato n. 1);

ATTESO che l'operazione di aggregazione:

- costituisce esito finale imposto del processo di costituzione di A.P.S. S.r.l. e dell'affidamento alla stessa della gestione in house providing del S.I.I. nell'A.T.O. C.O. 1;
- risponde ad esigenze di razionalizzazione della gestione del S.I.I. nell'A.T.O. C.O. 1, con l'ottenimento di economie di scala e di una crescita dimensionale necessaria al reperimento di risorse finanziarie per gli investimenti, oltre alla gestione unitaria delle tariffe e delle forniture di beni e servizi;
- consente altresì di ottenere l'accorciamento della catena proprietaria, con una maggiore possibilità per i Comuni soci di indirizzare la gestione strategica e gli investimenti attraverso lo strumento obbligatorio del controllo analogo congiunto, oltre alla più corretta adesione alla normativa in materia di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica;

- permette, infine, la definitiva attuazione della misura di razionalizzazione consistente nell'incorporazione di Consorzio S.p.a. in A.P.S. S.c.p.a., ancorché trasformata in A.P.S. S.r.l., misura già prevista nei competenti Piani annuali adottati dall'Amministrazione, con deliberazioni consiliari n. 66/2019, 52/2020, 55/2021, 58/2022, 60/2023, 61/2024 e 72/2025, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

RILEVATO che:

- la decisione di procedere all'operazione di aggregazione tramite lo strumento della fusione c.d. inversa risponde ad esigenze di snellezza della struttura e di maggiore efficacia dell'azione gestoria, anche in osservanza degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
- la decisione di procedere alla trasformazione di A.P.S. S.c.p.A. in Società a responsabilità limitata, invece che in Società per azioni, risponde all'esigenza di tradurre nello Statuto societario quante più regole di funzionamento possibili e, conseguentemente, di rafforzare i diritti e le possibilità di intervento di tutti i Comuni soci, specie di quelli di minoranza e con quote di partecipazioni minime;

VALUTATO che, in esito all'analisi della documentazione allegata alla presente deliberazione, l'operazione di aggregazione:

- non comporta pagamenti, né incassi, né conguagli, a carico sia dei Comuni soci che delle società consorziande, considerando che il previsto aumento di capitale a euro 1.000.000,00 sarà effettuato assegnando l'intero capitale sociale ai Comuni Soci di Consorzio S.p.A., S.C.A. S.r.l. e S.A. S.p.A., nelle proporzioni stabilite dal rapporto di concambio;
- non determina l'acquisizione di una nuova partecipazione societaria per alcuno dei Comuni soci delle società consorziande, pertanto non si procede, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 175/216 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), all'invio della presente Deliberazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed alla Corte dei Conti (a sostegno, v. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 18 ottobre 2023, delibera n. 227/2023/PASP e Corte dei Conti, Sezioni Riunite per il Controllo, 23 novembre 2022, delibera n. 19/SSRRCO/QMIG/2022);

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto che la documentazione allegata sortisce in ultima analisi dagli indirizzi forniti in sede di "*Conferenza degli enti locali ricadenti nell'Ambito Ottimale di gestione del Servizio Idrico Integrato Centro Ovest n. 1 della Liguria, di cui alla legge regionale n. 14 del 2014 e s.m.i.* (Legge che ha dunque fissato i principi di cooperazione tra EE.LL. in materia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in particolare anche riguardo all'Assemblea dei partecipanti all'ATO di cui all'art. 6, stessa L.R.)" istituita "*per il coordinamento dell'esercizio del controllo analogo ai fini dello svolgimento del relativo servizio pubblico locale*" ed i cui "*Accordi di Consultazione*", sono stati approvati in allegato E alla più sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 17.12.2018, che sussistano i presupposti per approvare:

- la trasformazione di A.P.S. da "Società consortile per Azioni" a "Società a responsabilità limitata";
- la dismissione della partecipazione in Consorzio S.p.a., per € 2.084.380=, corrispondenti a n. 2.084.380 azioni pari al 8,86% del capitale sociale ammontante ad € 23.522.878,00=;
- la contemporanea acquisizione, in sede di fusione, di una quota di partecipazione nella trasformata APS S.r.l., pari al 5,141% del capitale sociale ammontante ad € 1.000.000,00=, per un valore nominale di € 51.413,50=, posto che "ad esito della fusione verranno ricostituite le riserve all'interno del patrimonio netto di A.P.S. S.rl.", al cui interno necessariamente confluiranno i differenziali tra il valore nominale del patrimonio netto detenuto in Consorzio S.p.a. rispetto al valore nominale del medesimo in A.P.S. Srl;
- la rinuncia al termine di almeno 30 (trenta) giorni tra la data di iscrizione o pubblicazione sul sito internet del progetto di fusione e la data per la decisione in ordine alla fusione di cui all'art. 2501-ter, comma 4, Cod.civ.;
- la rinuncia alla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater Cod.civ.;
- la rinuncia alla relazione illustrativa e giustificativa, sotto il profilo giuridico ed economico, del progetto di fusione e in particolare del rapporto di concambio di cui all'art. 2501-quinquies, comma 1, Cod.civ.;
- la rinuncia alla verifica di congruità del rapporto di concambio di cui all'art. 2501-sexies Cod.civ., riconoscendosi come adeguatamente determinato quello di cui alla relazione predisposta dai consulenti incaricati (allegata al progetto di fusione allegato n. 1);

- il **progetto di fusione in APS S.r.l.** ex artt. 2501 e segg. c.c., **allegato 1** alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, unitamente ai propri allegati, che costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - **Statuto** di Acque Pubbliche Savonesi S.r.l., comportante la trasformazione da S.c.p.a. in S.r.l.;
  - **Perizia di valutazione** del valore economico delle tre società consorziande ossia, oltre a Consorzio S.p.a. stessa, Servizi Comunali Associati S.r.l. (siglabile in "S.C.A. S.r.l.") e Servizi Ambientali S.p.A. (siglabile in "S.A. S.p.A.");
  - **Regolamento** di disciplina della Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto della società A.P.S. S.r.l.;
- l'**Accordo** per la modifica della composizione dell'organo amministrativo di A.P.S. S.r.l., **allegato 2** alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- complessivamente, pertanto, l'operazione di aggregazione ex artt. 2501 e seguenti Cod.civ., tenuto conto di tutto quanto deliberato ai punti precedenti;

VISTE la comunicazione di APS S.c.p.a – acquisita al prot. 7927 del 15.5.2026, 2026 come integrata con nota acquisita al prot. 8075 del 19.5.2026 - con la quale, considerate le tempistiche necessarie per il perfezionamento del processo di fusione in corso a seguito del deposito del progetto di fusione oggetto di approvazione, veniva richiesto, in sede di deliberazione da parte di ogni Consiglio comunale, di prevedere una "proroga tecnica" del termine di fusione di cui all'articolo 1, comma 5, del vigente Statuto - ovvero dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2026 -, subordinatamente all'approvazione congiunta dell'intera documentazione inerente alla fusione;

TENUTO CONTO che la proroga richiesta si renda funzionale al mero completamento delle operazioni di fusione, preveda una dilazione del termine esclusivamente per poter dare utilmente corso agli adempimenti formali conseguenti al perfezionamento dell'iter di trasformazione, debba essere limitata al tempo strettamente occorrente alla definizione del predetto percorso di razionalizzazione, e si renda, altresì, necessaria per assicurare il mantenimento del Servizio Idrico Integrato in capo ad APS nonché garantire la conclusione degli appalti finanziati con risorse del PNRR;

VALUTATO pertanto di autorizzare, per quanto di relativa competenza, la "proroga tecnica" del termine di fusione di cui all'articolo 1, comma 5, del vigente Statuto societario di APS S.c.p.a, contenuta in massimo mesi n. 6 ovvero fino al 31 dicembre 2026, mediante corrispondente modifica dell'art. 1, comma 5, del predetto Statuto, ferma restando la necessità che il processo di trasformazione venga completato nel minor tempo possibile;

VISTI:
- ✓ il D.Lgs. n. 152 del 2006 ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 147 e seguenti;
- ✓ la Legge della Regione Liguria n. 1 del 2014 ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 2 e seguenti;
- ✓ il D.Lgs. n. 175 del 2016 ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 5 e 16;
- ✓ il D.Lgs. n. 201 del 2022 ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 14 e 17;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che la pratica in oggetto è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari congiunte nella seduta del 4.6.2026;

VISTO il parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente responsabile del Servizio Partecipazioni Societarie in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 n. 22 del 27.5.2026;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 stante la necessità di procedere quanto prima alla modifica statutaria ed all'operazione di fusione per incorporazione inversa di cui trattasi;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Stefania Scarone, Luca Proto, Pietro Corona, Serena Cello) resi ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

per le ragioni in premessa descritte che si intendono integralmente richiamate,

1. di APPROVARE:
   - la trasformazione di A.P.S. da "Società consortile per Azioni" a "Società a responsabilità limitata";
   - la dismissione della partecipazione in Consorzio S.p.a., per € 2.084.380=, corrispondenti a n. 2.084.380 azioni pari al 8,86% del capitale sociale ammontante ad € 23.522.878,00=;
   - la contemporanea acquisizione, in sede di fusione, di una quota di partecipazione nella trasformata APS S.r.l., pari al 5,141% del capitale sociale ammontante ad € 1.000.000,00=, per un valore nominale di € 51.413,50=;
   - la rinuncia al termine di almeno 30 (trenta) giorni tra la data di iscrizione o pubblicazione sul sito internet del progetto di fusione e la data per la decisione in ordine alla fusione di cui all'art. 2501-ter, comma 4, Cod.civ.;
   - la rinuncia alla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater Cod.civ.;
   - la rinuncia alla relazione illustrativa e giustificativa, sotto il profilo giuridico ed economico, del progetto di fusione e in particolare del rapporto di concambio di cui all'art. 2501-quinquies, comma 1, Cod.civ.;
   - la rinuncia alla verifica di congruità del rapporto di concambio di cui all'art. 2501-sexies Cod.civ., riconoscendosi come adeguatamente determinato quello di cui alla relazione predisposta dai consulenti incaricati (allegata al progetto di fusione allegato n. 1);
   - il **Progetto di fusione in APS S.r.l.** ex artt. 2501 e segg. c.c., **allegato 1** alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, unitamente ai propri allegati, che costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
     - **Statuto** di Acque Pubbliche Savonesi S.r.l., comportante la trasformazione da S.c.p.a. in S.r.l.;
     - **Perizia di valutazione** del valore economico delle tre società consorziande ossia, oltre a Consorzio S.p.a. stessa, Servizi Comunali Associati S.r.l. (siglabile in "S.C.A. S.r.l.") e Servizi Ambientali S.p.A. (siglabile in "S.A. S.p.A.");
     - **Regolamento** di disciplina della Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto della società A.P.S. S.r.l.;
   - l'**Accordo** per la modifica della composizione dell'organo amministrativo di A.P.S. S.r.l., **allegato 2** alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
   - complessivamente, pertanto, l'operazione di aggregazione ex artt. 2501 e seguenti Cod.civ., tenuto conto di tutto quanto deliberato ai punti precedenti;

2. di DARE ATTO che, in base al valore di concambio evidenziato negli allegati Progetto di fusione (Allegato 1) e Perizia di valutazione del valore economico delle tre società consorziande (allegata al progetto di fusione allegato n. 1), la partecipazione del Comune di Albisola Superiore in APS S.r.l. sarà pari al 5,141% del capitale sociale, per una quota di € 51.413,50= del capitale sociale ammontante ad € 1.000.000,00=;

3. di DARE ATTO che l'adozione della presente deliberazione non importa diretti oneri o diminuzioni di entrata, a carico del vigente bilancio 2026-2028 né dei successivi;

4. di AUTORIZZARE, per quanto di relativa competenza, la "proroga tecnica" del termine di fusione di cui all'articolo 1, comma 5, del vigente Statuto societario di APS S.c.p.a, contenuta in massimo mesi n. 6 ovvero fino al 31 dicembre 2026, mediante corrispondente modifica dell'art. 1, comma 5, del predetto Statuto;

5. di DARE MANDATO al Sindaco o suo delegato, per dare l'attuazione alla presente deliberazione, adottando (o partecipando a) tutti gli atti conseguenti, nessuno escluso od eccettuato, comprese le eventuali deliberazioni societarie che si rendessero necessarie. Gli stessi sono inoltre autorizzati a prestare il consenso a che agli elaborati approvati in allegato, quali parti integranti e sostanziali, vengano apportate modifiche non sostanziali ritenute necessarie dal Notaio od altro pubblico ufficio, per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;

6. di TRASMETTERE la presente deliberazione, per opportuna conoscenza al Presidente di Consorzio per la depurazione delle acque pubbliche del Savonese S.p.a., al Presidente di APS S.c.p.a. ed all'EGATO (Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale) Provincia di Savona, nonché alla Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Regione Liguria;

Successivamente, con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, stante la necessità di procedere quanto prima alla modifica statutaria ed all'operazione di fusione per incorporazione inversa di cui trattasi.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Maurizio Garbarini	Dott. Michele Sirito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Progetto comune di Fusione per incorporazione inversa delle società

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., Servizi Ambientali S.p.A., Servizi Comunali Associati S.r.l. nella società Acque Pubbliche Savonesi Scpa contestualmente trasformata in Acque Pubbliche Savonesi S.r.l.

Redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del C.C.

1. Premessa

I Consigli di amministrazione delle società Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (d'ora innanzi **Consorzio Depurazione del Savonese** e/o **CDAS**), Servizi Ambientali S.p.A. (d'ora innanzi **SA**), Servizi Comunali Associati S.r.l. (d'ora innanzi **SCA**) (tutte **Incorporande**) e della società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. (d'ora innanzi **APS Scpa, APS S.r.l. e Incorporante**) ai sensi dell'art. 2501 *ter* cod. civ. hanno congiuntamente predisposto il presente progetto di fusione per incorporazione. Trattandosi di società partecipata che incorpora le partecipanti definita altresì fusione inversa. Lo stesso progetto prevede altresì la trasformazione eterogenea della società APS Scpa in APS S.r.l.

I soci delle società rinunciano espressamente attraverso le deliberazioni nei Consigli comunali ai termini di cui all'art. 2501-ter comma 4, alla redazione e al deposito delle situazioni patrimoniali ai sensi dell'art. 2501-quater ultimo comma c.c., alle relazioni di cui all'art 2501-quinquies e 2501-sexies. Non esistono possessori di strumenti finanziari che attribuiscano diritti di voto nelle assemblee.

In funzione della fusione lo statuto della società incorporante (APS S.r.l. già APS Scpa) viene modificato e allegato al presente progetto di fusione sotto la lettera A).

2. Motivazione della fusione

L'operazione di aggregazione attraverso la fusione è l'obbligatoria fase finale rispetto alla costituzione della società consortile APS Scpa e all'affidamento alla stessa del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Centro Ovest 1 della Provincia di Savona. All'interno dello statuto di APS Scpa è infatti previsto che entro il 30.06.2026 si arrivi a fondere le società partecipanti in APS Scpa (prevista all'art.1 punto "5. Entro e non oltre il 30 giugno 2026 le tre Società di cui sopra ed i Comuni loro azionisti si obbligano inderogabilmente a dar vita ad un unico soggetto giuridico mediante fusione per incorporazione nella Acque Pubbliche Savonesi Scpa, previa trasformazione della medesima in società a responsabilità limitata."). Lo statuto prevede inoltre al successivo art. 3 punto "4. Costituisce inoltre causa statutaria di scioglimento anticipato della Società APS (art. 2484 n.7, Cod.civ.) il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 1, comma 5."

La fusione inoltre risponde ad esigenze di razionalizzazione della gestione del servizio idrico integrato nel territorio rivierasco della Provincia di Savona (Ambito Centro Ovest 1 Savonese) con l'ottenimento progettato di economie di scala e di una crescita dimensionale necessaria al reperimento di risorse finanziarie per gli investimenti oltre alla gestione unitaria delle tariffe e delle forniture di beni e servizi.

per approvazione

Si otterrà altresì l'accorciamento della catena proprietaria con una maggiore possibilità per i Comuni soci di indirizzare la gestione strategica e gli investimenti attraverso lo strumento obbligatorio del Controllo Analogo congiunto oltre alla perfetta adesione alle norme di razionalizzazione delle partecipate degli Enti Pubblici.

Anche la scelta di aggregarsi tramite lo strumento giuridico della fusione (nel caso specifico inversa) risponde ad esigenze di snellezza della struttura e di una maggiore efficacia dell'azione gestoria in osservanza degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

Infine, la scelta della forma societaria della società a responsabilità limitata è dettata dall'esigenza di tradurre nello statuto societario quante più regole di funzionamento possibili e dal rafforzamento dei diritti e delle possibilità di intervento di tutti i soci specie quelli di minoranza e con quote di partecipazioni minime.

3. Società partecipanti alla fusione

Società incorporante

APS S.r.l. (ad oggi APS Scpa)

Sede legale in Savona (SV) – Via Caravaggio 1;

PEC/domicilio digitale: acquepubbliche@legalmail.it;

Capitale sociale, interamente versato, pari ad euro 134.800,00;

Data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale 31 dicembre 2024;

C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese – CCIAA Riviere Di Liguria - Imperia La Spezia Savona: 01783570094 Numero REA: SV 214236

Società incorporanda 1

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - in sigla "Consorzio Depurazione del Savonese e/o CDAS"

Sede legale in Savona (SV) – Via Caravaggio 1;

PEC/domicilio digitale: postacert@pec.depuratore.sv.it;

Capitale sociale, interamente versato, pari ad euro 23.522.878,00;

Data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale 31 dicembre 2024;

C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese – CCIAA Riviere Di Liguria - Imperia La Spezia Savona: 92040230093 Numero REA: SV 121795

Società incorporanda 2

Servizi Ambientali S.p.A. – in sigla "SA"

Sede legale in Borghetto Santo Spirito (SV) - Via Per Toirano;

Per approvazione

PEC/domicilio digitale: info@serviziambientali-pec.it;

Capitale sociale, interamente versato, pari ad euro 2.242.260,21;

Data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale 31 dicembre 2024;

C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese – CCIAA Riviere Di Liguria - Imperia La Spezia Savona: 00471980094 Numero REA: SV 136467

Società incorporanda 3

Servizi Comunali Associati S.r.l. – in sigla "SCA"

Sede legale in Alassio (SV) – Viale Hanbury 118-122;

PEC/domicilio digitale: acquedottosca@pcert.postecert.it;

Capitale sociale, interamente versato, pari ad Euro 1.154.998,90;

Data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale 31 dicembre 2024;

C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese – CCIAA Riviere Di Liguria - Imperia La Spezia Savona: 01200660098 Numero REA: SV 126578

4. Soci delle società partecipanti alla fusione

Le compagini sociali delle società partecipanti alla fusione sono le seguenti:

APS S.r.l. (società incorporante già APS Scpa)

- Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., quota di nominali euro 67.400,00 pari al 50,00 % del capitale sociale.
- Servizi Ambientali S.p.A., quota di nominali euro 49.202,00 pari al 36,50% del capitale sociale.
- Servizi Comunali Associati S.r.l., quota di nominali euro 18.198,00 pari al 13,50% del capitale sociale.

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (società incorporanda 1)

Denominazione	n. azioni	valore	%
COMUNE DI SAVONA	11.856.314	11.856.314,00	50,40
COMUNE DI VARAZZE	2.420.571	2.420.571,00	10,29
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	2.084.380	2.084.380,00	8,86
COMUNE DI VADO LIGURE	1.367.174	1.367.174,00	5,81
COMUNE DI QUILIANO	1.277.523	1.277.523,00	5,43
COMUNE DI FINALE LIGURE	1.098.096	1.098.096,00	4,67
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	1.030.984	1.030.984,00	4,38
COMUNE DI CELLE LIGURE	918.920	918.920,00	3,91
COMUNE DI SPOTORNO	762.032	762.032,00	3,24
COMUNE DI NOLI	515.492	515.492,00	2,19

Per approvazione

COMUNE DI BERGEGGI	179.302	179.302,00	0,76
COMUNE DI STELLA	2.622	2.622,00	0,01
COMUNE DI CALICE LIGURE	2.367	2.367,00	0,01
COMUNE DI ORCO FEGLINO	2.367	2.367,00	0,01
COMUNE DI VEZZI PORTIO	2.367	2.367,00	0,01
COMUNE DI RIALTO	2.367	2.367,00	0,01
	23.522.878	23.522.878	100

Servizi Ambientali S.p.A. (società incorporanda 2)

Denominazione	n. azioni	valore	%
COMUNE DI LOANO	103.817.378	1.038.173,78	46,30
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO	84.050.051	840.500,51	37,48
COMUNE DI CERIALE	17.399.061	173.990,61	7,76
COMUNE DI TOIRANO	7.752.189	77.521,89	3,46
COMUNE DI BOISSANO	6.936.169	69.361,69	3,09
COMUNE DI PIETRA LIGURE	2.081.509	20.815,09	0,93
COMUNE DI BALESTRINO	1.428.035	14.280,35	0,64
COMUNE DI BORGIO VEREZZI	528.909	5.289,09	0,24
COMUNE DI GIUSTENICE	105.782	1.057,82	0,05
COMUNE DI MAGLIOLO	105.782	1.057,82	0,05
COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO	21.156	211,56	0,01
	224.226.021	2.242.260,21	100,00

Servizi Comunali Associati S.r.l. (società incorporanda 3)

Denominazione	valore	%
COMUNE DI ALASSIO	823.086,01	71,26
COMUNE DI LAIGUEGLIA	179.538,70	15,54
COMUNE DI VILLANOVA	109.725,00	9,50
COMUNE DI ALBENGA	42.649,19	3,69
	1.154.998,90	100

5. Statuto della società incorporante

In funzione della fusione lo statuto della società incorporante (APS S.r.l. già APS Scpa) viene modificato e allegato al presente progetto di fusione sotto la lettera A).

6. Rapporto di cambio

Premesso che il processo di valutazione mediante il quale si è pervenuti alla determinazione del rapporto di cambio delle quote è stato condiviso da tutti i soci delle tre società incorporande e che è illustrato nella relazione dei tre esperti nominati da ciascuna società e allegata alla lettera B), tale rapporto di cambio può essere così sintetizzato:

Per approvazione

Azienda	Valore calcolato euro milioni	Percentuale arrotondata %
CDASS	68,76	58%
SA, incluse gestioni PA	33,12	28%
SCA, incluse gestioni PA	16,45	14%
TOTALE	**118,33**	**100%**

Si procede in sede di fusione a effettuare un aumento di capitale a euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) assegnando l'intero capitale sociale ai soci delle società incorporande nelle proporzioni stabilite dal rapporto di concambio.

Pertanto, una volta perfezionata la fusione la nuova compagine societaria sarà così formata:

Soci Aps S.r.l.	Quota partecipazione nelle società fuse	Valore stima	Quota partecipazione nella nuova APS Srl	%
COMUNE DI SAVONA	50,40	34.657.330,22	292.887,10	29,289%
COMUNE DI LOANO	46,30	15.334.667,87	129.592,39	12,959%
COMUNE DI BORGHETTO	37,48	12.414.873,51	104.917,38	10,492%
COMUNE DI ALASSIO	71,26	11.722.751,31	99.068,29	9,907%
COMUNE DI VARAZZE	10,29	7.075.599,42	59.795,48	5,980%
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	8,86	6.092.875,57	51.490,54	5,149%
COMUNE DI VADO LIGURE	5,81	3.996.402,32	33.773,37	3,377%
COMUNE DI QUILIANO	5,43	3.734.342,43	31.558,71	3,156%
COMUNE DI FINALE LIGURE	4,67	3.209.857,27	27.126,32	2,713%
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	4,38	3.013.681,40	25.468,45	2,547%
COMUNE DI CELLE LIGURE	3,91	2.686.105,81	22.700,13	2,270%
COMUNE DI LAIGUEGLIA	15,54	2.557.068,77	21.609,64	2,161%
COMUNE DI CERIALE	7,76	2.569.982,28	21.718,77	2,172%
COMUNE DI SPOTORNO	3,24	2.227.504,66	18.824,51	1,882%
COMUNE DI VILLANOVA	9,50	1.562.751,49	13.206,72	1,321%
COMUNE DI NOLI	2,19	1.506.840,70	12.734,22	1,273%
COMUNE DI BOISSANO	3,09	1.024.528,36	8.658,23	0,866%
COMUNE DI ALBENGA	3,69	607.428,44	5.133,34	0,513%
COMUNE DI TOIRANO	3,46	1.145.061,12	9.676,85	0,968%
COMUNE DI BERGEGGI	0,76	524.119,77	4.429,31	0,443%
COMUNE DI PIETRA LIGURE	0,93	307.455,74	2.598,29	0,260%
COMUNE DI BALESTRINO	0,64	210.932,34	1.782,58	0,178%
COMUNE DI BORGIO VEREZZI	0,24	78.124,14	660,22	0,066%
COMUNE DI GIUSTENICE	0,05	15.624,86	132,04	0,013%
COMUNE DI MAGLIOLO	0,05	15.624,86	132,04	0,013%
COMUNE DI STELLA	0,01	7.664,40	64,77	0,006%
COMUNE DI CALICE LIGURE	0,01	6.919,01	58,47	0,006%
COMUNE DI ORCO FEGLINO	0,01	6.919,01	58,47	0,006%
COMUNE DI VEZZI PORTIO	0,01	6.919,01	58,47	0,006%
COMUNE DI RIALTO	0,01	6.919,01	58,47	0,006%
COMUNE DI TOVO S. GIACOMO	0,01	3.124,91	26,41	0,003%
		118.330.000,00	1.000.000,00	100,000%

Per approvazione

Non è prevista la corresponsione di conguagli in denaro né a favore né a carico dei soci delle società incorporande.

Ad esito della fusione verranno ricostruite le riserve all'interno del patrimonio netto di APS S.r.l. con priorità alla riserva legale. Le riserve già targate nei patrimoni delle singole società rimarranno nelle stesse disponibilità dei Comuni soci intestatari e in ogni caso le riserve rimarranno targate (intestate) a beneficio dei Comuni soci delle società che originariamente le hanno formate.

Tutte le riserve potranno essere utilizzate per la copertura di perdite di esercizio in proporzione alle intestazioni di cui sopra. I soci privi di diritti sulle riserve dovranno versare, in proporzione alla loro quota di partecipazione al capitale sociale, per la copertura di eventuali perdite e nel rispetto delle norme applicabili alle società pubbliche.

7. Decorrenza degli effetti della fusione

Ai sensi dell'art. 2504 bis C.C. la fusione avrà effetto dalla data dell'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese degli atti di fusione delle società partecipanti.

Ai fini della data di partecipazione agli utili della società (art. 2501-ter comma 1 comma 5) la decorrenza sarà dalle ore 00:00 del 1° gennaio dell'esercizio sociale in cui avverrà l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prevista dall'articolo 2504 C.C.

Ai fini contabili le operazioni delle società incorporande saranno imputate al bilancio della APS S.r.l. (società incorporante) con decorrenza dalle ore 00:00 del 1° gennaio dell'esercizio sociale in cui avverrà l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prevista dall'articolo 2504 C.C.

La medesima decorrenza viene stabilita anche ai fini delle imposte sui redditi, secondo il disposto dell'articolo 172, nono comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 N. 917 (T.U.I.R.); gli amministratori danno atto che le società hanno chiuso l'ultimo esercizio il 31 dicembre 2024.

8. Trattamento riservato a particolari categorie di soci

Non esistono categorie di quote o soci con trattamento particolare o privilegiato.

9. Vantaggi particolari a favore di amministratori

Nessun vantaggio particolare è riservato a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

10. Altre informazioni

Il presente progetto di fusione sarà pubblicato nel Registro delle Imprese CCIAA Riviere Di Liguria - Imperia La Spezia Savona come previsto dall'articolo 2501 ter C.C.

Savona, 20 aprile 2026

Per approvazione

Allegati

A) Statuto APS S.r.l.
B) Relazione calcolo valore società e rapporto di cambio.
C) Regolamento Assemblea di coordinamento e di indirizzo.

Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A.
Il legale rappresentante
(Maricone Maurizio)

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.
Il legale rappresentante
(Maricone Maurizio)

Servizi Ambientali S.p.A.
Il legale rappresentante
(Balbo Barbara)

Servizi Comunale Associati S.r.l.
Il legale rappresentante
(Preve Emanuela)

Per approvazione

SOCIETÀ ACQUE PUBBLICHE SAVONESI S.r.l.
STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

ART. 1 – DENOMINAZIONE E CARATTERI DELLA SOCIETÀ

1. È costituita la Società a responsabilità limitata denominata "*Società Acque Pubbliche Savonesi S.r.l.*", siglabile in "*A.P.S. S.r.l.*", risultante dalla fusione per incorporazione delle Società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello dell'*in house providing* "*Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A.*", "*Servizi Ambientali S.p.A.*" e "*Servizi Comunali Associati S.r.l.*", già socie della Società Consortile per Azioni denominata "*Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A.*", affidataria delle attività ricomprese nel Servizio Idrico Integrato, siglabile in "*S.I.I.*", nell'Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest 1 Savonese, siglabile in "*A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese*".

2. La Società è a totale capitale pubblico e svolge la sua attività mediante il modello dell'*in house providing*, come tale affidataria in via diretta dei servizi inerenti alla gestione del S.I.I. per l'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, così come individuato dalla vigente legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 ss.mm. ed ii..

3. La Società è sottoposta al controllo analogo congiunto dei soci e dei Comuni comunque serviti facenti parte dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente Statuto e dal Regolamento di disciplina della Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto.

4. L'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese comprende tutti i Comuni già facenti parte degli Ambiti Territoriali Ottimali Centro Ovest 3 e Centro Ovest 1, suddivisione, questa, venuta meno a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 13 luglio 2017.

Per approvazione

ART. 2 – SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La Società ha sede legale in Savona.

2. È comunque garantita la presenza di almeno una sede operativa in ognuno dei territori di riferimento delle attuali Società incorporate e, quindi, una sede operativa per il Levante, una per il Centro e una per il Ponente del territorio dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, onde rendere il servizio più idoneo al territorio di appartenenza e alle funzioni assegnate.

3. L'Organo amministrativo, fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, unità locali, agenzie, rappresentanze, uffici e sportelli ovunque lo ritenga opportuno, purché nel territorio dell'Ambito, ed è tenuto a mantenere operative le sedi secondarie, unità locali, agenzie, rappresentanze, uffici e sportelli attive da parte delle Società incorporate. È inoltre garantito il mantenimento di sportelli territoriali per la gestione dei contratti di utenza nelle aree dove gli stessi sono già presenti al momento della fusione.

4. Il domicilio dei soci relativamente a tutti i rapporti con la Società è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci, che può anche recare l'indirizzo di posta elettronica certificata; è onere dei singoli soci comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

5. In mancanza della indicazione del domicilio nel libro dei soci, si fa riferimento alla sede legale del Comune e all'indirizzo di posta elettronica certificata risultanti dall'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni.

ART. 3 – OGGETTO

1. La Società ha per oggetto la gestione del S.I.I. nell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese secondo il modello dell'*in house providing*, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, acquisto, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di segmenti di esso, sulla base della convenzione stipulata con l'Ente di Governo dell'A.T.O. Centro

Per approvazione

Ovest 1 Savonese ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm. ed ii..

2. La destinazione degli utili di esercizio dovrà essere conforme alla disciplina normativa vigente privilegiando, nell'ordine, l'accantonamento per la costituzione della riserva legale e, in subordine, il finanziamento degli interventi necessari alla gestione del S.I.I..

3. Rientrano nell'oggetto della Società la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo scarico delle acque reflue bianche e nere, nonché lo smaltimento dei fanghi residui, compreso l'utilizzo dei fanghi medesimi per la produzione di fertilizzanti per l'agricoltura.

4. Nel rispetto della legislazione vigente e fermo restando che la gestione del S.I.I. deve rimanere l'attività prevalente, la Società potrà svolgere anche le seguenti attività secondarie:

- gestione dei rifiuti liquidi;
- utilizzo del biogas e delle energie alternative autoprodotte, nonché produzione, scambio e commercializzazione dell'energia proveniente dal biogas e delle energie alternative autoprodotte;
- attività di consulenza tecnica, amministrativa e gestionale, anche mediante laboratori di analisi chimica e batteriologica sulle acque e sui fanghi, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori che siano fondati sul profilo delle competenze societarie.

5. La Società provvede ai contratti comunque finalizzati e connessi allo svolgimento dei servizi affidati nel rispetto delle norme e secondo le modalità previste per le società *in house providing* a tutela della concorrenza e dell'imparzialità.

Quale gestore del S.I.I. la Società cura i rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

6. Nel rispetto della legislazione vigente, la Società potrà partecipare alle gare per l'affidamento di contratti pubblici di appalto o di concessione, anche al di fuori del territorio dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese.

7. Nel rispetto della legislazione vigente, nell'interesse pubblico dei soci, la Società potrà altresì:

Per approvazione

- svolgere attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati ed effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie;
- costituire e partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre forme associative.

8. Nei limiti della legislazione vigente, la Società potrà svolgere anche servizi in favore di Pubbliche Amministrazioni diverse dai soci ovvero altre attività fra quelle previste nel presente articolo in favore di altri soggetti pubblici e/o privati.

9. La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte prevalente della propria attività quale espletamento dei compiti ad essa affidati dai soci; in particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società (o la diversa percentuale prevista per legge, ad eventuale modifica di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ss.mm. ed ii.) deve derivare dall'espletamento dei compiti ad essa affidati dai soci e la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.

10. Le reti e gli impianti destinati alla gestione del S.I.I. di proprietà dei singoli soci e/o dei Comuni comunque serviti in forza dell'affidamento del servizio dell'A.T.O. saranno messi a disposizione della Società mediante gli strumenti giuridici idonei, in conformità al D. Lgs. n. 152 del 2006 ss.mm. ed ii.

ART. 4 – DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dalla legge per le modificazioni dell'atto costitutivo.

2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dalla legge per le modificazioni dell'atto costitutivo o per il verificarsi di una qualsiasi

Per approvazione

delle altre cause all'uopo previste dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

3. Costituisce comunque causa di scioglimento anticipato, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, nn. 2) e 7), Cod. civ., il definitivo venir meno dell'affidamento diretto del S.I.I. da parte dell'Ente di Governo dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese; in tal caso l'Organo Amministrativo convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci per l'accertamento della causa di scioglimento e per le decisioni in ordine alla liquidazione. Nel caso in cui, al verificarsi della causa di scioglimento di cui al precedente periodo, la Società abbia in corso contratti cui adempiere, la durata della Società verrà prorogata fino al termine di detti rapporti.

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE – QUOTE – FINANZIAMENTI

ART. 5 – CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (un milione/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge; esse sono nominative ed indivisibili e sono trasferibili a norma di legge e del presente Statuto.

2. La titolarità di una quota comporta la piena adesione al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente assunte dall'Assemblea dei Soci.

3. Ogni socio dispone di tanti voti quanti i multipli di euro 1,00 (uno/00) compresi nella sua quota.

4. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Organo Amministrativo, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.

5. A carico dei soci in ritardo nei versamenti di cui al comma precedente decorre l'interesse pari all'interesse legale, fermo quanto previsto dall'art. 2466 Cod. Civ. Resta esclusa la vendita coattiva a terzi non soci. Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del Socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

Per approvazione

6. La partecipazione al capitale sociale della Società incorporante da parte dei soci delle Società incorporate avviene attraverso la definizione del rapporto di concambio.

7. Per consentire la partecipazione alla Società di nuovi soci che abbiano i requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto si dovrà procedere ad un aumento del capitale sociale.

8. Anche al di fuori della previsione di cui al comma precedente, il capitale sociale potrà essere aumentato (anche con conferimenti di crediti e beni in natura) o diminuito con deliberazione dell'Assemblea dei Soci ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia; fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, le quote di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero di quote già nella loro titolarità alla data della deliberazione di aumento del capitale sociale, salvo che il diritto di opzione venga escluso o limitato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci nell'interesse della Società.

9. Le quote ed i relativi diritti di opzione non potranno essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

ART. 6 – IL REQUISITO DEL TOTALE CAPITALE PUBBLICO─

1. Le quote della Società sono esclusivamente di titolarità pubblica e, pertanto, la quota del capitale pubblico non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società, dovendo appartenere esclusivamente e in via diretta ai Comuni facenti parte dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese.

ART. 7 – QUOTE E TRASFERIMENTI

1. Le quote non sono trasferibili ai sensi dell'art. 2469 Cod. Civ.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente Statuto deve considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venire meno la condizione di totale configurazione pubblica del capitale sociale.

Per approvazione

ART. 8 – FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Per il perseguimento dell'oggetto sociale di cui all'art. 3 del presente Statuto e per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario in genere, la Società potrà ricorrere all'autofinanziamento, all'assunzione di mutui o ad altre forme di indebitamento a medio e lungo termine, potrà ottenere finanziamenti pubblici e privati e potrà ricevere contributi volontari; gli eventuali finanziamenti o sovvenzioni a carattere sia transitorio che continuativo effettuati dai soci alla Società dovranno intendersi infruttiferi, anche se si protrarranno nel tempo e per più esercizi, salva diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

2. La Società, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci e nei limiti previsti dalla stessa, potrà emettere titoli di debito ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO III – ORGANI DELLA SOCIETÀ

ART. 9 – ORGANI

1. Sono Organi della Società:

a) l'Assemblea;

b) l'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione);

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (qualora nominato);

d) l'Organo di controllo e (se nominato) il Revisore legale dei conti.

2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

ART. 10 – ASSEMBLEA

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-*bis* Cod. Civ. e di quanto disposto dal presente Statuto.

2. L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

Per approvazione

ART. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su deliberazione del Consiglio di Amministrazione stesso; è altresì convocata su iniziativa della Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto, anche su invito dell'Ente di Governo dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, al fine di procedere alla revoca dell'Organo Amministrativo nei casi in cui esso si sia discostato dagli indirizzi o dalle autorizzazioni della Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto. Essa è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento del Presidente a partecipare ad una seduta dell'Assemblea dei Soci, la seduta verrà presieduta, in sostituzione del Presidente, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario che provvederà alla redazione del verbale della seduta controfirmandolo con il Presidente.

2. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata presso la sede della Società, fatta salva la possibilità di convocarla in un luogo diverso dalla sede, purché nel territorio dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, con avviso recapitato ai soci, agli amministratori, ai componenti dell'Organo di controllo e alla Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni naturali e consecutivi prima della seduta.

La lettera di convocazione deve recare il giorno, l'ora ed il luogo della seduta, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Per approvazione

4. All'Assemblea dei Soci partecipa con funzioni consultive il Direttore Generale se richiesto dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

5. Nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo reputa opportuno, questi designa un notaio che redige il verbale dell'Assemblea dei Soci.

6. In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

7. L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in videoconferenza a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci.

In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee dei Soci tenute con i mezzi di telecomunicazione sopra indicati, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito dell'attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede della Società, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sulle materie all'ordine del giorno.

Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la seduta dell'Assemblea dei Soci deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro 30 (trenta) minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva.

ART. 12 – INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Per approvazione

1. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede della Società. La rappresentanza può essere conferita esclusivamente ad un Amministratore (Sindaco, Assessore o Consigliere), eventualmente anche di altro Comune.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire alla seduta.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI, COMPETENZE, *QUORUM*

1. L'Assemblea dei Soci ha tutte le competenze attribuitele dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci:

a) la presa d'atto della nomina e la determinazione dei compensi dell'Amministratore Unico ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, *ivi* compreso il Presidente nominato come tale, cui è affidata la gestione della Società ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto;

b) la presa d'atto della nomina e la determinazione dei compensi dei componenti dell'Organo di controllo, nominati ai sensi del successivo art. 21 del presente Statuto, cui è affidato il controllo della Società, nonché la scelta se affidare le funzioni di controllo della Società e di revisione legale dei conti della Società cumulativamente all'Organo di controllo, ovvero se nominare un Revisore legale dei conti; in tal caso l'Assemblea dei Soci dispone degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei componenti dell'Organo di controllo (determinazione dei compensi);

c) l'adozione del programma annuale e pluriennale delle attività di servizio e del programma degli investimenti nonché del piano degli interventi contenuto nel Piano d'Ambito;

d) l'approvazione delle convenzioni riguardanti i servizi di cui la Società è affidataria *in house* e delle proposte di adeguamento tariffario;

Per approvazione

e) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione di eventuali utili;

f) l'approvazione della relazione sul governo societario, facente parte della relazione alla gestione allegata al bilancio;

g) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lett. a), del presente Statuto per gli adeguamenti normativi vincolati e previa approvazione dei Consigli Comunali dei Soci, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D. Lgs. n. 175 del 2016, per le modifiche che incidono significativamente sull'attività della Società;

h) l'acquisizione di partecipazioni in altri enti o società, la costituzione di società controllate e partecipate e la dismissione di partecipazioni in essere o l'acquisto o l'affitto di aziende o di rami d'azienda;

2. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto per i casi di cui alle lettere c), d), g), e h) del precedente comma, per i quali occorrono la partecipazione ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi (66,66%) del capitale sociale.

3. Ai fini della totalitarietà dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2479-*bis*, comma 5, Cod.civ., occorre che gli amministratori e i componenti dell'Organo di controllo assenti alla seduta rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla Società con qualsiasi sistema di comunicazione, che ne consenta il tracciamento e la conservazione), da conservarsi agli atti della Società da cui risulti che essi sono informati della seduta medesima. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai componenti dell'Organo di controllo che sono rimasti assenti.

5. Tutte le proposte di deliberazione assembleare sono trasmesse ai soci presso il domicilio risultante dal libro dei soci almeno 8 (otto) giorni prima della data per la quale risulta convocata l'Assemblea dei Soci.

Per approvazione

6. I verbali delle Assemblee dei Soci devono essere trasmessi ai soci, all'Ente di Governo dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese e alla Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto entro 20 giorni dalla loro redazione e stampa sul libro delle decisioni dei soci.

ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3, del D. Lgs 175/2016 la Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro componenti, incluso il Presidente.

2. La nomina dell'Amministratore Unico è effettuata di comune accordo dai Comuni di Savona, Borghetto Santo Spirito, Loano e Alassio. Nel caso l'Assemblea preveda l'istituzione di un Consiglio di Amministrazione, ovvero, in presenza degli altri presupposti di legge, qualora non si raggiunga l'accordo per la nomina di un Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, Cod. Civ., spetta al Comune di Savona la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente; spetta congiuntamente ai Comuni di Borghetto Santo Spirito e Loano la nomina di un componente. In caso di mancato accordo, la nomina è attribuita in via rotativa per ciascun mandato tra i suddetti Comuni a partire dal Comune di Borghetto Santo Spirito. Spetta al Comune di Alassio la nomina del quarto componente. Tenuto conto di quanto disposto al successivo articolo 17.

3. Nella scelta degli Amministratori della Società dovranno essere rispettati i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 ss.mm. ed ii. e dal d.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 ss.mm. ed ii..

4. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

5. Non possono ricoprire cariche di amministratore coloro che non rispondano alle condizioni di conferibilità e compatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 ss.mm. ed ii.

Per approvazione

In ogni caso, non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che siano dipendenti di Comuni che sono soci della Società.

Gli amministratori devono comunque possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

6. Qualora sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, in caso di cessazione anticipata dalla carica di un amministratore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione richiede al soggetto che ha provveduto alla nomina ai sensi del comma 2 di provvedere entro 30 giorni alla nomina del sostituto.

In tal caso, si avrà cura di mantenere l'equilibrio di genere.

7. All'Organo amministrativo si applica il D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

8. In sede di avvio dell'attività della Società risultante dalla fusione per incorporazione nella medesima delle Società Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A., Servizi Ambientali S.p.A. e Servizi Comunali Associati S.r.l., si conviene che l'Organo Amministrativo, fino all'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio completo chiuso dopo l'atto di fusione, sia composto da soli tre componenti, nelle persone dei Consiglieri di amministrazione in carica al momento della fusione e del Presidente in carica. In caso di venir meno, per qualsiasi ragione di uno di tali componenti, il restante Consiglio nominerà il nuovo componente sino alla scadenza del periodo transitorio di cui al presente comma, anche nel caso in cui ciò si verifichi più volte. Nel caso di venir meno in contemporanea di almeno due componenti o di mancata nomina del componente venuto meno da parte dei restanti per oltre trenta giorni dal suo venir meno il Consiglio comunque decadrà e si procederà alla nomina sulla base dei commi 1 e segg. del presente articolo.

ART. 15 – RAPPRESENTANZA SOCIALE E POTERI DEL PRESIDENTE

1. La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per approvazione

2. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione raccoglie ogni consiglio e/o proposta che ciascun singolo socio voglia riferire rispetto ai servizi resi, segnatamente con riferimento alla comunità territoriale rappresentata dal socio stesso, riferendone anche al Consiglio di Amministrazione (se nominato) per le opportune valutazioni; cura inoltre l'esecuzione delle deliberazioni consiliari e assembleari.

3. Al Presidente sono attribuite da parte del Consiglio di Amministrazione (se nominato) le deleghe ritenute necessarie ad assicurare la gestione operativa della Società con un limite di spesa di euro 1.000.000,00.

ART. 16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Società o altrove, purché nel territorio dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del Presidente, come pure ogni qualvolta ne facciano richiesta per iscritto almeno uno dei suoi componenti o almeno due componenti dell'Organo di controllo o la Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto.

2. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

3. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

4. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i componenti dell'Organo di controllo.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Per approvazione

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- siano presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante, il quale provvederà alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale;
- sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sulle materie all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere i documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione o comunicati successivamente prima della riunione i luoghi audio o video collegati, o il *link* di collegamento alla video riunione, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- sia predisposto il foglio delle presenze**.**

ART. 17 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di gestione della Società e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci e nel rispetto degli indirizzi e degli obbiettivi fissati dai soci.

2. L'Organo Amministrativo, in particolare:

Per approvazione

a) adotta i regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della Società e provvede agli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;

b) predispone, almeno una volta all'anno in sede di approvazione del bilancio di esercizio, eventuali specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale se prescritti dalla normativa vigente e ne informa l'Assemblea dei Soci nell'ambito della relazione sul governo societario di cui alla successiva lettera c). Qualora dagli anzidetti programmi emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, il Consiglio di Amministrazione adotta, senza indugio, ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 175 del 2016, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento;

c) predispone ogni anno, in sede di redazione del bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario ai sensi della normativa vigente, che trasmette all'Assemblea dei Soci per l'esame ed approvazione.

ART. 19 – COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. A termini dell'art. 13, comma 1, lett. a), del presente Statuto, l'Assemblea dei Soci determina la remunerazione dei componenti l'Organo Amministrativo entro i limiti consentiti dalla legge ed in conformità alla stessa.

ART. 20 - DIRETTORE GENERALE

1. Agli uffici della Società è preposto un Direttore Generale nominato dall'Organo Amministrativo.

2. Il Direttore Generale opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, assicurando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali nell'ambito e con i limiti discendenti dai poteri e dalle deleghe allo stesso attribuite dall'Organo Amministrativo.

Per approvazione

3. Il Direttore Generale assiste, senza il diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle sedute dell'Assemblea dei Soci, con funzioni consultive, referenti e di assistenza qualora richiesto dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore Generale risponde dell'esercizio delle proprie funzioni all'Organo Amministrativo e all'Assemblea dei Soci. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Direttore Generale, se nominato.

ART. 21 – ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, Cod. civ., la nomina dei componenti dell'Organo di controllo spetta, per un componente, con il ruolo di Presidente, congiuntamente ai Comuni di Borghetto Santo Spirito e Loano. In caso di mancato accordo la nomina spetterà al Comune che non ha nominato il membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 14. Il secondo componente dell'Organo di controllo spetta al Comune di Savona ed il terzo al Comune di Alassio. I sindaci supplenti, in numero di due, verranno nominati l'uno dal Comune di Savona e l'altro dal Comune di Alassio.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e salvo diversa disposizione imperativa di legge, l'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del presente Statuto, all'atto della nomina dell'Organo di controllo della Società decide se affidare le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo Organo di controllo ovvero se nominare un Revisore legale dei conti.

3. Qualora venga deciso di conferire la revisione legale ad un organo autonomo, sia esso singolo che una società di revisione, l'Assemblea dei Soci, acquisito il parere motivato dell'Organo di controllo, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo con votazione palese favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (66,66%) del capitale sociale intervenuto. I componenti dell'Organo di controllo

Per approvazione

e l'eventuale revisore o società di revisione restano in carica per tre esercizi.

4. La composizione dell'Organo di controllo dovrà rispettare i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 ss.mm. ed ii. e dal d.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 ss.mm. ed ii.; se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualunque causa, uno o più componenti effettivi, subentrano i componenti supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota di genere.

5. Anche all'Organo di controllo si applica il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 1994, n. 444.

TITOLO IV – ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

ART 22 – CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI E DEI COMUNI SERVITI

1. I soci e i Comuni comunque serviti hanno sempre diritto di ottenere, anche al di fuori dell'Assemblea dei Soci, notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione e sull'andamento della Società e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ed hanno diritto di sottoporre direttamente all'Organo Amministrativo proposte e problematiche attinenti all'attività sociale.

2. È inoltre consentito a ciascun socio o Comune comunque servito il diritto di domandare – sia in Assemblea dei Soci sia al di fuori di essa – mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla Società.

3. I diritti e le facoltà di cui ai commi precedenti sono esercitati con le modalità stabilite al comma precedente.

La richiesta viene esaminata e soddisfatta con la massima celerità e comunque nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione salvo richiesta di proroga motivata per casi di particolare complessità, mediante indicazione delle concrete modalità di esercizio, quali la

Per approvazione

pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione di documenti, l'estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. L'Organo Amministrativo e l'Organo di controllo, nel rispetto dei relativi ruoli e competenze, sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio o Comune comunque servito sui servizi affidati *in house* alla Società; a tal fine l'Organo Amministrativo può anche convocare l'Assemblea dei Soci al fine di sottoporre all'approvazione dei soci gli atti, ulteriori rispetto a quelli elencati dall'articolo 13 del presente Statuto, che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

5. A prescindere dalla misura di partecipazione al capitale sociale, ciascun socio ha diritto di richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci, di far valere l'invalidità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2479-*ter* Cod. civ. e la responsabilità degli amministratori ai sensi dell'articolo 2476 Cod. civ., nonché, anche in considerazione del richiamo effettuato dall'art. 2477 Cod. civ., di attivare i poteri dell'Organo di controllo e di denunzia al Tribunale previsti in tema di società per azioni, rispettivamente, dagli articoli 2408 e 2409 Cod. civ.

6. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette ai soci, senza indugio, copia dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 175 del 2016, qualora dagli stessi emergano uno o più indicatori di crisi, nonché copia degli atti adottati ai sensi del successivo art. 14 dello stesso D. Lgs. n. 175 del 2016.

7. Ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 l'esercizio congiunto del controllo analogo, da parte degli Enti Locali ove vengono forniti – a seguito di affidamento diretto – i servizi pubblici locali di cui all'oggetto sociale, è svolto tramite la Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto della società. La conferenza è composta da ogni Socio o Comune servito dalla Società.

8. La Conferenza agisce in fase preventiva attraverso la definizione degli obiettivi strategici, in fase attuativa attraverso l'analisi del flusso

Per approvazione

informativo trasmesso dalla Società per verificare lo stato di attuazione dei programmi e a consuntivo tramite l'analisi dei risultati raggiunti.

9. La Conferenza si riunisce in ogni caso prima di ogni Assemblea dei Soci e si esprime sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea stessa. La Conferenza si riunisce altresì a richiesta di uno o più Soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

10. Qualora l'Assemblea dei Soci e/o l'Organo Amministrativo non si attengano agli indirizzi della Conferenza devono comunicare tempestivamente le motivazioni alla stessa.

11. Per definire le modalità di nomina, funzionamento ed esercizio dei poteri necessari al controllo analogo della Conferenza è approvato apposito Regolamento di disciplina della Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controlla analogo congiunto.

TITOLO V – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 23 – ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24 – BILANCIO – DESTINAZIONE DEGLI UTILI

1. Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro 180 (centottanta) giorni.

2. La destinazione di eventuali utili è disciplinata dall'articolo 3 del presente Statuto.

TITOLO VI – NORME FINALI

ART. 25 – SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Per approvazione

1. Verificandosi una causa di scioglimento della Società prevista dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto, si applica la disciplina prevista dagli articoli 2484 e seguenti Cod. civ.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo dove la Società ha la propria sede legale.

ART. 27 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

1. La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza.

ART. 28 – DISPOSIZIONE FINALE – RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Cod. civ. ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di Società affidatarie dirette di servizi pubblici di rilevanza economica.

Per approvazione

Perizia di valutazione del valore economico delle società

Consorzio Depurazione Acque Savonesi S.p.A.

Servizi Ambientali S.p.A.

Servizi Comunali Associati S.r.l.

Doc. nr.

94524-21 Rev. 4 del 10 aprile 2026 (aggiornamento con dati contabili 2024)

Perizia redatta collegialmente da:

ing. Raffaello Tortora, BEN Advisory

dott. Marco Rossi

dott. Paolo Cerruti

1. Premesse

Nell'ATO CO1 del Savonese, con riferimento al Servizio Idrico Integrato (nel seguito: SII), operano le tre seguenti società pubbliche:

- Consorzio Depurazione Acque Savonesi S.p.A. (nel seguito: CDASS) di Savona
- Servizi Ambientali S.p.A. (nel seguito: SA) di Borghetto S.S.
- Servizi Comunali Associati S.r.l. (nel seguito: SCA) di Alassio.

Le tre società pubbliche sono partecipate da vari Comuni appartenenti all'ATO, che sono elencati qui di seguito rispettivamente per le tre società, ordine alfabetico.

- **CDASS** → Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Calice Ligure, Celle Ligure, Finale Ligure, Noli, Orco Feglino, Quiliano, Rialto, Savona, Spotorno, Stella, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Porto.
- **SA** → Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Ceriale, Giustenice, Loano, Magliolo, Pietra Ligure, Toirano e Tovo San Giacomo.
- **SCA** → Alassio, Albenga, Laigueglia, Villanova d'Albenga.

È opportuno ricordare che SA e SCA – al 31 dicembre 2023 – detenevano rispettivamente il 75% ed il 25% di partecipazione in Ponente Acque S.c.p.a. in liquidazione (nel seguito: PA), una società pubblica attiva nel servizio acquedotto nei comuni soci di SA e SCA. PA, con atto di fusione del 16 ottobre 2024 avente efficacia giuridica al 31 dicembre 2024, si è fusa per incorporazione in SA.

Le tre società gestiscono gli impianti e le reti dell'acquedotto, dei sistemi fognari e della depurazione nei territori di rispettiva competenza, dove peraltro operano anche altri gestori privati.

CDASS, oltre alle attività afferenti al SII, svolge attività di depurazione di reflui liquidi industriali attraverso un impianto denominato ITR, che è integrato con l'impianto di depurazione delle acque reflue civili.

I Comuni soci delle tre società hanno convenuto di pervenire all'aggregazione delle tre società, le cui attività confluiranno in "Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A." (APS), adottando il modello gestionale dell'"*in-house providing*".

APS è attualmente partecipata da CDASS (50%), SA (36,5%) e SCA (13,5%).

APS emetterà bollette e incasserà i corrispettivi per il servizio idrico integrato (SII) nel territorio servito dalle tre società, gestendo i rapporti con ARERA e dando attuazione al piano di investimenti previsto dal Piano d'Ambito.

Gli impianti e le reti esistenti, di proprietà dei comuni soci o delle tre aziende sopra indicate, non sono stati ad oggi conferiti ad APS né messi a disposizione attraverso il riconoscimento di canoni.

Secondo gli accordi intervenuti, l'aggregazione di CDASS, SA e SCA si perfezionerà attraverso un processo di **fusione inversa** delle tre società in APS.

Data la volontà dei Comuni soci di procedere con il perfezionamento degli accordi, APS necessita di una valutazione di massima del valore economico delle tre aziende. La valutazione, ancorché preliminare, deve essere opportunamente condivisa da periti indicati dalle tre società coinvolte nell'operazione.

2. Scopo della presente relazione

Il presente documento – redatto in collaborazione dai consulenti incaricati da APS su indicazione rispettivamente di CDASS, SA e SCA – ha per oggetto la valutazione indicata nelle premesse, che è stata eseguita a partire dalla ricognizione delle attività delle tre società riportata rispettivamente nei seguenti documenti (consegnati alle tre società), che costituiscono un importante riferimento della valutazione.

- CDASS → Doc. BEN nr. 83522-01 rev. 0.2 del 20 luglio 2022
- SA → Doc. BEN nr. 83522-02 rev. 0.2 del 20 luglio 2022
- SCA → Doc. BEN nr. 83522-02 0.2 del 20 luglio 2022.

Le informazioni utilizzate dalla suddetta ricognizione fanno riferimento ai bilanci dell'anno 2021, ma nella redazione della presente relazione si è fatto riferimento a bilanci dell'anno 2024 e ad approfondimenti eseguiti interpellando le tre aziende su alcuni temi specifici.

3. Nota alla presente revisione

La valutazione è stata revisionata, a partire dalle medesime basi di calcolo, tenendo conto delle osservazioni formulate dalle tre società, che hanno fornito ulteriori elementi e informazioni con particolare riguardo al livello atteso degli investimenti, particolarmente significativo per SA, tenendo conto delle esigenze dei rispettivi territori.

Sono stati forniti chiarimenti anche in relazione alla situazione dei crediti di Ponente Acque, che sono stati presi in carico e rivalutati da SA.

La modifica del livello degli investimenti ha determinato una variazione della valutazione del valore economico delle società, in particolare nel rapporto tra SA e SCA.

Tali elementi aggiuntivi, pervenuti successivamente alla predisposizione del precedente elaborato, hanno richiesto (anche su indicazione delle aziende partecipanti) una revisione delle determinazioni quantitative finali.

4. Strutturazione dell'aggregazione

L'operazione di fusione per incorporazione determinerà la fusione inversa delle società incorporate (CDASS, SA e SCA), che confluiranno nella società incorporante (APS), la quale è già esistente.

A seguito della fusione, gli azionisti delle società coinvolte annulleranno le azioni detenute ricevendo in cambio azioni della società incorporante, secondo il rapporto di concambio approvato dalle società.

Il seguente diagramma rappresenta in modo schematico l'operazione.

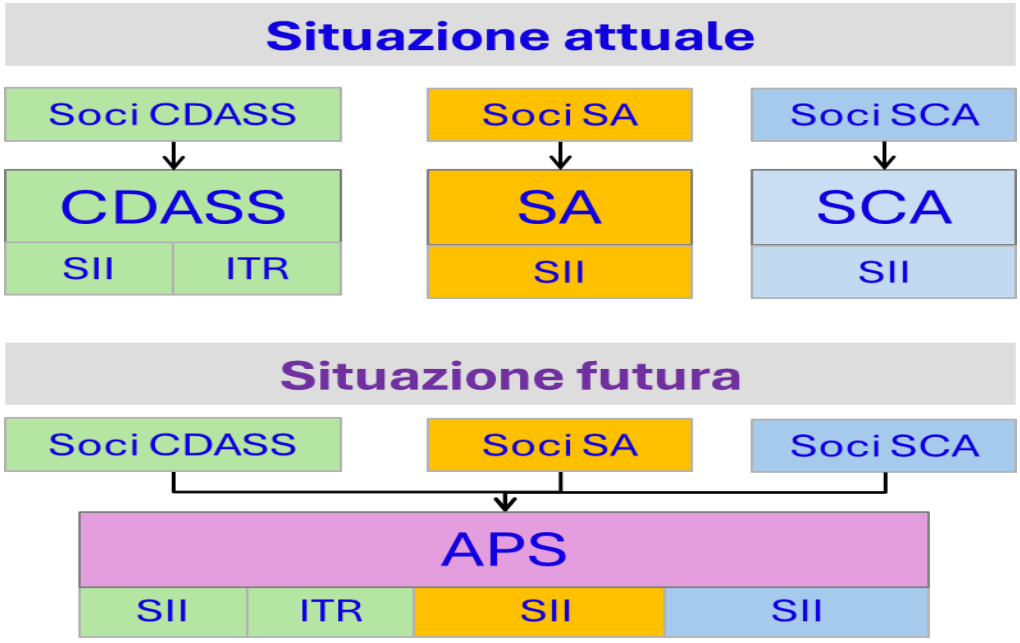

Nella presente relazione si è assunto che l'operazione non determini sinergie specifiche di cui tenere conto in sede di valutazione, ipotizzando quindi che le attività conferite mantengano, almeno in una prima fase, una sostanziale autonomia operativa all'interno di APS, costituendo tre aree di business distinte ed autonome dal punto di vista operativo e amministrativo.

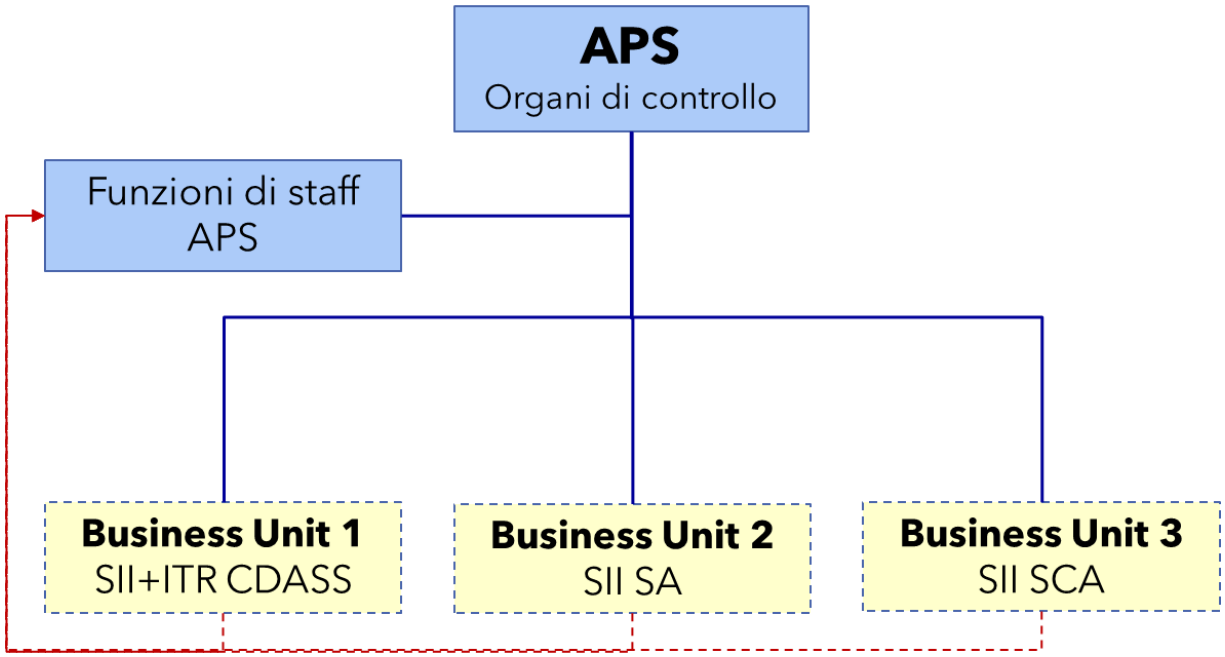

Per coprire i ruoli amministrativi e di staff di APS, potrebbero essere assegnate – senza fare ricorso a nuove assunzioni – alcune delle risorse disponibili all'interno delle tre società.

Tale ipotesi garantisce un'opportuna continuità nella gestione dei servizi, mantenendo invariati l'assetto operativo e l'occupazione attuale, e al contempo realizzando l'obiettivo di rendere effettivo il ruolo del gestore unico APS.

5. Definizione del perimetro del conferimento

Il quadro economico d'insieme delle società coinvolte dall'aggregazione – inclusa Ponente Acque S.C.p.A. (PA), controllata da SA e SCA– è riportato nell'**Allegato 1**.

Attività di SA e SCA

Le società SA e SCA svolgono esclusivamente attività afferenti al Servizio Idrico Integrato nel territorio dei comuni soci e quindi il perimetro dell'aggregazione coincide con tutti gli elementi dell'attivo e passivo patrimoniale e dell'organizzazione operativa, che comprende i contratti attivi e passivi.

Nel perimetro di SA e SCA è stata considerata inclusa la gestione – giusto mandato – delle concessioni già di Ponente Acque S.C.p.A. rispettivamente conferito a

- SA → Ceriale, Borghetto S.S., Toirano, Boissano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi e Tovo San Giacomo (a decorrere dal terzo trimestre 2019)
- SCA → Garlenda (a partire dal primo trimestre 2020).

Attività di CDASS

Nel caso del CDASS, invece, il perimetro dell'aggregazione comprende le attività afferenti al Servizio Idrico Integrato nel territorio dei comuni soci e l'attività di trattamento di rifiuti speciali liquidi riferibili all'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi industriali non pericolosi, che includono:

- impianto adiacente all'impianto di depurazione delle acque reflue civili di Savona
- personale operativo addetto alla gestione dei rapporti con la clientela (nr. 1 addetto)
- personale operativo dedicato alla gestione di tale impianto (nr. 4 addetti)
- debiti e crediti commerciali afferenti all'attività.

6. La scelta del metodo di valutazione

Per la valutazione del valore economico delle aziende si ritiene in prima istanza di partire dal metodo patrimoniale, il quale stabilisce che il valore dell'attività corrisponde al patrimonio netto a valori correnti, dopo rettifiche derivanti da:

- analisi delle voci dell'attivo e del passivo per verificarne la consistenza;
- rivalutazione degli elementi attivi non monetari (partecipazioni, magazzino, immobilizzazioni tecniche o immateriali, ecc.).

Nel caso in esame, considerando quanto indicato nelle premesse, abbiamo ritenuto opportuno assumere come corretti i crediti ed i debiti iscritti a bilancio, così come le immobilizzazioni finanziarie e immateriali, fatta salva un'eventuale verifica contabile da eseguire in una fase successiva.

Il valore delle immobilizzazioni materiali è stato determinato facendo riferimento al valore di libro, al netto di alcune svalutazioni eseguite su cespiti non utilizzati, come meglio precisato nell'**Allegato 2**.

L'utilizzo del metodo patrimoniale trova riscontro nei criteri proposti da ARERA per la valutazione del valore residuo da riconoscere al Gestore in caso di subentro nella gestione. Tali criteri sono basati essenzialmente sul riconoscimento del valore residuo dei cespiti, tenendo conto della vita utile dei medesimi.

Tenendo conto, nondimeno, delle differenze in termini di redditività, dimensione e assetto patrimoniale fra le tre società, abbiamo ritenuto opportuno tenere conto anche di una valutazione basata sul metodo reddituale, in guisa da definire una valutazione più equilibrata attraverso una media delle due valutazioni (metodo misto patrimoniale-reddituale).

Il metodo reddituale stabilisce che il valore dell'attività corrisponda al valore attuale netto dei flussi di cassa che tale attività è in grado di generare nel corso della sua vita economica.

Il tasso di attualizzazione WACC (ovvero il costo medio ponderato del capitale), è stato calcolato pari a 5,4% (leggermente inferiore ai valori adottati da ARERA), assumendo un costo del capitale proprio pari al 9,2%, un costo del denaro pari al 4,0%[2] ed un rapporto Debt/Equity pari a circa 1,36[3]. Tale valore è ragionevole, in quanto simile a quello calcolato per altre primarie società che gestiscono il Servizio Idrico Integrato sul territorio nazionale.

Per quanto concerne la valutazione dei flussi di cassa generati dall'attività, abbiamo fatto riferimento alle seguenti assunzioni:

- i ricavi nell'anno (t) corrispondono a quanto può essere riconosciuto dall'Autorità applicando nell'anno (t-2) il metodo normalizzato, ovvero la somma dei costi operativi, degli

[2] Il costo del denaro è stato calcolato utilizzando l'Euribor a 6 mesi (2,5%) e uno spread pari allo 1,5% circa.
[3] Si tratta del rapporto Debt/Equity complessivo calcolato sommando i debiti e i patrimoni netti, riferiti al bilancio delle tre società a fine 2024.

ammortamenti delle immobilizzazioni e della remunerazione del capitale investito netto con un tasso di rendimento pari al WACC (5,3%), oltre alla componente FONI prevista da ARERA[4];

- i costi operativi incrementano in misura pari ad un tasso di inflazione assunto costante e pari all'1,7%, ad eccezione del 2022 per il quale è stato adottato un valore pari al 6%;
- l'ammontare degli investimenti, adeguato monetariamente, è stato oggetto di valutazione da parte dei periti firmatari, sulla base di criteri condivisi riportati nell'**Allegato 4**[5].

Le proiezioni economico-finanziarie presentano una certa sensitività rispetto al valore degli investimenti, producendo scostamenti significativi del valore attuale netto dei flussi di cassa a seconda del livello degli investimenti adottato. Ciò deriva dal fatto che la regolamentazione ARERA prevede un meccanismo premiante per i gestori che realizzano investimenti volti al miglioramento del servizio.

I ricavi effettivi delle tre società tendono a scostarsi da quanto calcolabile mediante l'applicazione del metodo normalizzato per effetto di deroghe e specificità nell'applicazione delle tariffe su base locale. Tuttavia, tale scostamento si verifica per tutte le tre società in modo omogeneo.

Riteniamo, in conclusione, che le assunzioni adottate e condivise dai firmatari della presente relazione rappresentino un riferimento sufficientemente accurato e compatibile con gli obiettivi della presente valutazione.

Come opportuno riferimento, nell'**Allegato 3** riportiamo una descrizione più estesa dei metodi di valutazione finanziaria sopra indicati.

7. Calcolo del valore economico delle aziende

Caso base

Il dettaglio del calcolo del valore è riportato nell'**Allegato 2**, i cui esiti sono riassunti nel seguente prospetto, che indica il risultato tenendo conto di un grado di accuratezza stimato pari al 10%.

Azienda	**Valore calcolato €m**	**Percentuale arrotondata %**
CDASS	68,76	58%
SA, incluse gestioni PA	33,12	28%
SCA, incluse gestioni PA	16,45	14%
TOTALE	**118,33**	**100%**

Il risultato, ottenuto tenendo conto degli aggiornamenti sugli elementi che maggiormente condizionano la valutazione, riteniamo che indichi una valutazione coerente con la consistenza numerica della popolazione servita rispettivamente dalle tre società.

[4] Si tratta di una semplificazione rispetto a quanto previsto da MTI-4 (metodo tariffario di ARERA in vigore) ma riteniamo che tale metodo consenta di ottenere una valutazione sufficientemente accurata. La componente FONI è un importante incentivo agli investimenti.

[5] L'ammontare degli investimenti per l'anno 2024, che rappresenta il punto di partenza delle proiezioni economico-finanziarie è stato definito tenendo conto del piano d'ambito e delle specificità delle singole società emerse in sede di ricognizione delle attività. Le tre società hanno fino ad oggi limitato gli investimenti all'essenziale, tenendo conto delle disponibilità di cassa, congiunturalmente variabili.

8. Considerazioni finali

Riteniamo che le cifre sopra riportate rappresentino con buona approssimazione il valore economico delle tre società oggetto dell'aggregazione, e che esse possano essere utilizzate per gli scopi indicati nelle premesse.

Desideriamo in ogni caso ricordare che nulla impedisce, in accordo con le disposizioni del Codice Civile, di attribuire ai soci quote di partecipazione in APS non proporzionali al valore economico dei rispettivi conferimenti, ovvero a predisporre meccanismi di governance idonei a garantire un'equilibrata rappresentanza delle istanze territoriali rispetto al servizio prestato da APS a favore della collettività.

9. Disclaimer

Il presente documento è stato redatto in buona fede e con la massima diligenza a partire dai dati messi a disposizione dalle aziende interessate e dalle ricognizioni eseguite.

Il presente documento prende in considerazione i valori di bilancio *ex se* di cui si assumono la responsabilità esclusivamente gli organi amministrativi e gli organi di controllo, considerando che – altresì – trattasi di bilanci regolarmente approvati e che, in quanto tali, non sono stati sottoposti ad attività di due diligence.

Tuttavia, i sottoscrittori non possono essere ritenuti in qualsivoglia circostanza responsabili per eventuali inconvenienti, danni o mancati guadagni che dovessero direttamente o indirettamente derivare dall'uso delle informazioni ivi contenute.

In fede

Ing. Raffaello Tortora di BEN, Consulente di CDASS



Dott. Paolo Cerruti, Consulente di SA

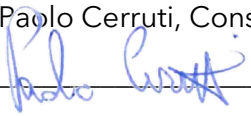

Dott. Marco Rossi, Consulente di SCA

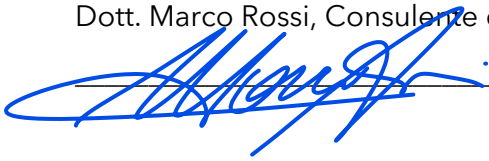

ALLEGATO 1 – Quadro economico d'insieme

La seguente tabella offre un quadro d'insieme dei dati di bilancio delle società che partecipano al progetto di aggregazione.

	CDASS			SCA			SA		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Situazione patrimoniale	k€	k€	k€	k€	k€	k€	k€	k€	k€
Immobilizzazioni immateriali	4.685	4.988	5.626	31	51	42	384	395	1.605
Immobilizzazioni materiali	37.635	36.702	35.464	3.135	3.315	3.385	20.870	19.709	19.193
Immobilizzazioni finanziarie	83	150	150	124	29	18	-	51	51
Totale immobilizzazioni	*42.403*	*41.840*	*41.240*	*3.290*	*3.395*	*3.445*	*21.254*	*20.155*	*20.849*
Capitale circolante + ratei e risc.	11.658	11.366	16.617	5.687	5.916	6.110	18.454	19.267	14.860
Totale attivo	**54.061**	**53.206**	**57.857**	**8.977**	**9.311**	**9.555**	**39.708**	**39.422**	**35.709**
Patrimonio netto	31.306	31.739	33.700	1.639	1.733	1.891	7.488	7.550	8.013
Debiti correnti	16.567	16.467	20.391	7.338	7.578	7.418	19.911	20.790	18.300
Debiti bancari	6.188	5.000	3.766			246	12.309	11.082	9.396
Totale passivo	**54.061**	**53.206**	**57.857**	**8.977**	**9.311**	**9.555**	**39.708**	**39.422**	**35.709**
Conto economico	k€	k€	k€	k€	k€	k€	k€	k€	k€
Ricavi delle vendite e prestazioni	18.693	17.426	21.379	6.476	7.215	7.247	15.677	16.495	13.433
Totale valore della produzione	**19.653**	**18.142**	**22.143**	**7.094**	**7.718**	**7.532**	**16.951**	**17.913**	**14.162**
Costi per l'acquisto di materie prime	833	1.216	1.349	338	318	239	423	423	414
Costi per servizi	7.954	6.780	6.498	3.956	3.251	3.411	10.493	11.711	6.774
Costi per il godimento beni di terzi	273	289	868	304	352	347	381	382	381
Costi per il personale	4.707	4.884	5.402	1.718	1.926	1.986	2.466	2.352	2.508
Margine operativo lordo	**3.209**	**3.242**	**6.371**	**746**	**1.049**	**888**	**2.217**	**2.430**	**3.961**
Differenza tra ricavi e costi operativi	871	1.015	3.205	168	412	199	318	664	1.349
Ammortamenti e svalutazioni	2.338	2.227	3.166	578	637	689	1.899	1.766	2.612
Oneri finanziari	151	240	197	33	22	37	163	559	470
Imposte	164	334	1.047	94	200	68	141	39	416
Utile netto	**557**	**433**	**1.961**	**41**	**95**	**157**	**-267**	**62**	**463**

ALLEGATO 2 – Stima del valore economico delle aziende

Valutazione con metodo patrimoniale

La valutazione è stata eseguita con riferimento al 31 dicembre 2024, a partire dai bilanci ufficiali e dalla distinta delle immobilizzazioni messa a disposizione dalle tre società.

Il valore delle immobilizzazioni a tale data registrato nel bilancio è stato rettificato apportando le seguenti rettifiche:

- verifica della corrispondenza tra la vita utile considerata a bilancio e la vita utile indicata da ARERA per le diverse categorie di cespiti[6]
- azzeramento del valore di alcuni cespiti del CDASS, relativi all'impianto di depurazione delle acque di Savona, non utilizzati o in stato di conservazione non ottimale[7].

Il valore dei crediti commerciali e delle altre poste attive non è stato rettificato, tenendo conto del fatto che le società – assistite da un collegio di revisori contabili – hanno costituito fondi a bilancio secondo i criteri di prudenza prescritti dall'art. 2426 del Codice civile.

Per la stessa ragione, non è stato rettificato il valore dei debiti e dei fondi per rischi ed oneri iscritti a bilancio.

Nel seguente prospetto riassumiamo i risultati della valutazione con metodo patrimoniale per le tre società.

VALUTAZIONE		**CDASS**	**SA**	**SCA**
	Elemento	**k€**	**k€**	**k€**
Patrimonio	Immobilizzazioni immateriali	5.626	1.605	42
	Immobilizzazioni materiali	35.464	19.193	3.385
	Immobilizzazioni finanziarie	150	51	18
	Rettifiche tecniche immobilizzazioni	- 2.530	-	
	Altre rettifiche patrimoniali		-	-
	Altre poste attive	16.617	14.860	6.110
	Debiti e altre poste passive	- 24.157	- 27.696	- 7.664
	Patrimonio netto rettificato	**31.170**	**8.013**	**1.891**
		75,9%	19,5%	4,6%

[6] Non sono state rilevate discrepanze nell'analisi di un campione significativo di cespiti

[7] Questa problematica è stata rilevata dalle attività di Due Diligence svolte a suo tempo dai periti incaricati da SA e SCA. Nella presente relazione abbiamo rivalutato tema, verificando che le unità di impianto non utilizzate sono il "Sanificatore fanghi (VOMM)" e il "Revamping del digestore fanghi". Le altre unità sulle quali abbiamo introdotto prudenzialmente una svalutazione sono indicate nell'Allegato 4. Per ulteriori dettagli rimandiamo alla relazione di BEN nr. 83522-01 rev. 0.2, paragrafo 5.5 (sopralluogo impianto depurazione di Savona).

Valutazione con metodo reddituale

La valutazione è stata eseguita calcolando il reddito prodotto dalla gestione economica delle attività nel periodo 2025-2047, che corrisponde all'orizzonte temporale del piano d'ambito.

Le proiezioni economico-finanziarie, che tengono conto di un tasso di inflazione programmata pari al 1,7%, calcolano i ricavi del servizio sulla base del cosiddetto "Metodo normalizzato", che prevede il riconoscimento al gestore di ricavi corrispondenti alla somma dei costi operativi, della remunerazione del CIN (capitale investito netto) e degli ammortamenti, oltre ad incentivi specifici per i nuovi investimenti, riconducibili alla componente *FoNI* del MTI-4 (metodo tariffario in vigore) definito da ARERA.

La componente FoNI (Fondo nuovi investimenti), il cui ammontare è stato stimato in modo semplificato dai professionisti incaricati, è la componente a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono, definita secondo i criteri di cui all'Articolo 16 del MTI-4 di ARERA.

		CDASS			RAMO DI AZIENDA CONFERITO		
CDASS SII	**VAN k€**	2022	2023	2024	2025	2026	2047
Riconoscimento costi operativi				15.938	14.310	13.933	648
Ammortamenti				2.495	2.585	2.633	4.526
Remunerazione del CIN				2.274	2.221	2.217	1.602
FONI (fondo nuovi investimenti)				1.283	1.395	1.395	1.734
Subtotale ricavi SII		**18.388**	**16.669**	**21.989**	**20.511**	**20.178**	**8.509**
Valore della produzione ITR		1.265	1.473				
Ricavi depurazione flussi ITR				1.520	1.550	1.581	2.397
Totale RICAVI		**19.653**	**18.142**	**23.509**	**22.062**	**21.759**	**10.906**
Costi SII da Unbundling		15.938	14.310	13.933	13.536	13.119	- 1.286
Costi ITR da Unbundling		506	590				
Costi depurazione flussi ITR				621	634	646	980
Totale costi operativi		**16.444**	**14.900**	**14.554**	**14.169**	**13.766**	**- 307**
EBITDA		**3.209**	**3.242**	**8.956**	**7.892**	**7.993**	**11.213**
Ammortamenti		2.495	2.585	2.633	2.710	2.794	4.731
Ammortamenti ITR							
Ammortamenti TOT		*2.495*	*2.585*	*2.633*	*2.710*	*2.794*	*4.731*
Oneri finanziari		90	90	90	90	90	90
EBT		**624**	**567**	**6.233**	**5.092**	**5.110**	**6.393**
Imposte		427	355	2.112	1.777	1.764	1.517
Reddito netto SII	**51.934**	**198**	**212**	**4.120**	**3.315**	**3.345**	**4.875**
Reddito netto trattam. Liquidi		- 47	559	576	592	599	916
Reddito netto SII + trattam. Liquidi		**150**	**772**	**4.696**	**3.907**	**3.944**	**5.792**
Sovrareddito							
Capitale investito netto (CIN)		42.184	41.196	41.129	41.209	41.206	27.252
Investimenti		3.009	1.597	2.566	2.790	2.790	3.468
Debiti bancari		7.717	6.517	2.329	-	-	-

Costi per materie prime e servizi SII		7.444	7.571	7.700	7.831	7.964	11.346
Costi operativi depuratore SV		8.164	8.303	8.444	8.588	8.734	12.443
Incidenza costi operativi dep. da ITR		1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Tasso medio ammortamento cespiti		3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Costo del denaro		2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Inflazione programmata		6,0%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Remunerazione del CIN		5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%
Margine su depurazione flussi ITR		25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
WACC	5,4%						
Metodo della stima autonoma del goodwill	**k€**						
Patrimonio netto rettificato	31.709						
Remunerazione del patrimonio	**1.709**						
Sovrareddito					2.198	2.235	4.082
Valore Attuale Netto del sovrareddito	**37.591**						

		SA						RAMO AZIENDA CONFERITO		
SERVIZI AMBIENTALI	**VAN k€**	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2047
Riconoscimento costi operativi					14.734	15.483	14.734	15.483	15.746	22.434
Ammortamenti					1.899	1.766	1.899	1.766	1.944	6.061
Remunerazione del CIN					1.149	1.087	1.023	968	1.033	3.501
FONI (fondo nuovi investimenti)							1.653	2.965	2.965	3.685
Subtotale ricavi SII		**8.425**	**11.933**	**14.259**	**16.951**	**17.913**	**19.309**	**21.182**	**21.688**	**35.681**
Totale RICAVI		**8.425**	**11.933**	**14.259**	**16.951**	**17.913**	**19.309**	**21.182**	**21.688**	**35.681**
Costi SII da Unbundling		6.574	9.855	11.816	14.734	15.483	15.746	16.014	16.286	23.204
Totale costi operativi		**6.574**	**9.855**	**11.816**	**14.734**	**15.483**	**15.746**	**16.014**	**16.286**	**23.204**
EBITDA		**1.851**	**2.078**	**2.443**	**2.217**	**2.430**	**3.563**	**5.168**	**5.402**	**12.478**
Ammortamenti		1.949	2.127	1.992	1.899	1.766	1.944	2.122	2.300	6.282
Oneri finanziari		157	150	99	163	559	224	268	309	122
EBT		**- 255**	**- 199**	**352**	**155**	**105**	**1.395**	**2.778**	**2.794**	**6.074**
Imposte		183	169	154	141	39	775	1.175	1.193	2.388
Reddito netto SII	**29.438**	**- 450**	**- 508**	**352**	**449**	**435**	**620**	**1.603**	**1.601**	**3.686**

Capitale investito netto (CIN)		24.063	22.820	22.704	21.308	20.158	21.520	25.328	28.959	75.029
Investimenti		1.180	1.722	1.876	503	616	3.306	5.930	5.930	7.371
Debiti bancari			15.080	13.078	11.668	10.452	11.194	13.399	15.428	6.101

Costi per materie prime e servizi SII		4.293	7.245	7.317	7.756	7.888	8.022	8.159	8.298	11.822
Costi operativi depuratore SV										
Incidenza costi operativi dep. da ITR										
Tasso medio ammortamento cespiti			3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Costo del denaro			2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Inflazione programmata			0,0%	1,0%	6,0%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Remunerazione del CIN			4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%
WACC	5,4%									
Metodo della stima autonoma del goodwill	**k€**									
Patrimonio netto rettificato	7.550									
Remunerazione del patrimonio	**407**									
Sovrareddito							213	1.196	1.194	3.279
Valore Attuale Netto	**25.111**									

		SCA						RAMO AZIENDA CONFERITO		
SCA	**VAN k€**	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2047
Riconoscimento costi operativi							6.316	5.847	5.946	8.472
Ammortamenti							578	637	660	2.845
Remunerazione del CIN							129	138	142	1.862
FONI (fondo nuovi investimenti)							375	1.590	1.590	1.976
Subtotale ricavi SII		**5.370**	**5.918**	**6.590**	**7.094**	**7.718**	**7.398**	**8.212**	**8.338**	**15.155**
Totale RICAVI		**5.370**	**5.918**	**6.590**	**7.094**	**7.718**	**7.398**	**8.212**	**8.338**	**15.155**
Costi SII da Unbundling		3.594	4.409	5.439	6.316	5.847	5.946	6.047	6.150	8.763
Totale costi operativi		**3.594**	**4.409**	**5.439**	**6.316**	**5.847**	**5.946**	**6.047**	**6.150**	**8.763**
EBITDA		**1.776**	**1.509**	**1.151**	**778**	**1.871**	**1.451**	**2.165**	**2.188**	**6.393**
Ammortamenti		1.003	685	877	578	637	660	755	850	3.081
Oneri finanziari		18	26	21	33	22	-	32	64	135
EBT		**755**	**798**	**253**	**167**	**1.212**	**792**	**1.378**	**1.274**	**3.176**
Imposte		163	96	134	94	200	378	549	528	1.206
Reddito netto SII	**15.363**	**62**	**44**	**119**	**73**	**1.012**	**413**	**829**	**747**	**1.970**

Capitale investito netto (CIN)		2.296	2.453	2.539	2.678	2.878	2.969	5.394	7.723	40.603
Investimenti		1.290	828	963	717	837	750	3.180	3.180	3.953
Debiti bancari			974	941	1.007	195	-	1.597	3.180	6.768

Costi per materie prime e servizi SII		2.942	2.316	2.339	2.480	2.522	2.565	2.608	2.652	3.779
Costi operativi depuratore SV										
Incidenza costi operativi dep. da ITR										
Tasso medio ammortamento cespiti			3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Costo del denaro			2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Inflazione programmata			0,0%	1,0%	6,0%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Remunerazione del CIN			4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%
WACC	5,4%									
Metodo della stima autonoma del goodwill	**k€**									
Patrimonio netto rettificato	1.733									
Remunerazione del patrimonio	**93**									
Sovrareddito							320	735	653	1.877
Valore Attuale Netto	**14.563**									

Valutazione finale, con metodo della stima autonoma del *goodwill*

Il valore delle aziende è stato calcolato utilizzando un metodo misto che prende in considerazione sia gli aspetti patrimoniali che reddituali.

Questo metodo presuppone il calcolo del "sovrareddito" (o *goodwill*), ovvero la quota di reddito che l'azienda è in grado di generare, in un determinato orizzonte temporale, che eccede una remunerazione normale del capitale netto rettificato.

Al fine del calcolo del valore aziendale, il valore attuale netto del "sovrareddito", calcolato attualizzando i "sovraredditi" futuri, viene sommato al patrimonio netto rettificato.

Rispetto alla precedente revisione della presenta relazione è stato introdotto un valore correttivo del livello di investimenti annuo previsto per le società SA e SCA.

Per SA si è tenuto conto, in particolare, dell'impegno nella realizzazione dei lavori associati al potenziamento dell'impianto di trattamento di Borghetto S.S. conseguente ed all'allaccio di nuove utenze fognarie.

VALUTAZIONE		CDASS	SA	SCA
	Elemento	k€	k€	k€
Patrimonio	Immobilizzazioni immateriali	5.626	1.605	42
	Immobilizzazioni materiali	35.464	19.193	3.385
	Immobilizzazioni finanziarie	150	51	18
	Rettifiche tecniche immobilizzazioni	- 2.530	-	
	Altre rettifiche patrimoniali		-	-
	Altre poste attive	16.617	14.860	6.110
	Debiti e altre poste passive	- 24.157	- 27.696	- 7.664
	Patrimonio netto rettificato	**31.170**	**8.013**	**1.891**
		75,9%	19,5%	4,6%
Stima del sovrareddito	Tasso attualizzazione del sovrareddito	5,4%	5,4%	5,4%
	Media investimenti da piano d'ambito	2.790	4.830	3.380
	Adeguamento livello investimenti		1.100	- 200
	Valore attuale netto del Sovrareddito	**37.591**	**25.111**	**14.563**
	Valore azienda	**68.761**	**33.124**	**16.454**
		58,11%	27,99%	13,90%

ALLEGATO 3 – Metodi di valutazione finanziaria

I metodi adottati dalla dottrina per poter valutare un investimento, sia esso rappresentato da una partecipazione al capitale di una società o da un complesso di beni che costituisce un'azienda, sono i seguenti:

- Metodo patrimoniale;
- Metodo reddituale;
- Metodo patrimoniale misto;
- Metodo finanziario;
- Metodo dei multipli.

Nel seguito ci soffermiamo sui primi tre metodi.

Metodo patrimoniale

Tale metodo si basa sull'ipotesi che il valore dell'azienda corrisponda al patrimonio netto della stessa, adeguatamente rettificato.

Il metodo patrimoniale semplice presuppone, nella fase iniziale, la quantificazione del capitale netto di bilancio, desumibile da una situazione patrimoniale aggiornata.

Successivamente si procede a:

a) un'analisi delle varie voci dell'attivo e del passivo per verificarne la consistenza (ad esempio con riguardo alla corretta contabilizzazione dei crediti e dei debiti, all'adeguatezza degli accantonamenti e così via);
b) esprimere a valori correnti gli elementi attivi non monetari (partecipazioni, magazzino, immobilizzazioni tecniche o immateriali, ecc.).

Con riguardo al primo punto, è necessario procedere ad una revisione che consenta di accertare la regolare contabilizzazione di tutti gli elementi dell'attivo e del passivo, la reale esigibilità dei crediti, la consistenza dei debiti, e così via, apportando eventuali rettifiche ove necessario.

In relazione al secondo punto, è necessario esprimere in termini di valori correnti gli elementi attivi non monetari.

Le rettifiche e rivalutazioni sopra analizzate, e tutte le altre che si rendessero necessarie, portano all'individuazione di una serie di plusvalenze o minusvalenze che, dopo essere state opportunamente ridotte per tenere conto dei carichi fiscali potenziali cui sono soggette, vanno ad aggiungersi al capitale netto contabile dando così apprezzamento del cosiddetto "capitale netto rettificato", che costituisce il risultato finale del metodo di valutazione patrimoniale.

Un ulteriore aspetto che non può essere trascurato nell'ambito delle valutazioni di tipo patrimoniale riguarda l'eventuale valorizzazione dei beni immateriali. Si parla pertanto di metodo patrimoniale "semplice" quando si esclude ogni rettifica di valore in relazione ai beni immateriali; di metodo patrimoniale "complesso" quando viceversa tra le attività vengono inclusi e opportunamente apprezzati i beni in questione.

Tale metodo è correttamente applicato alle società il cui attivo patrimoniale è costituito da beni valutabili isolatamente ed alienabili in modo separato (ad esempio immobili e partecipazioni).

Metodo reddituale

In base a tale metodo il valore di un'azienda deriva esclusivamente dai redditi che la stessa sarà in grado di produrre nel prosieguo della propria vita.

In linea generale, il metodo reddituale è esprimibile dalla seguente funzione:

$W = f(R)$

ovvero il valore della società (W) è funzione del reddito (R).

La prassi consolidata, in proposito, prevede generalmente che il reddito abbia una durata illimitata nel tempo. In questa ipotesi il valore deriva dall'applicazione della formula della rendita perpetua, come di seguito riportata.

$$W = \frac{R}{k}$$

Le tematiche centrali, nell'adozione del metodo reddituale, riguardano quindi due aspetti: la determinazione del reddito da capitalizzare, e la scelta del tasso di attualizzazione.

Con riguardo al primo punto, vi è da sottolineare innanzitutto che i redditi allo scopo interessanti riguardano il futuro, e andrebbero quindi desunti da piani aziendali prospettici. Tale soluzione può tuttavia comportare dei rischi. È ben noto, infatti, che i budget ed i piani aziendali non sono sempre redatti secondo criteri prudenziali, ed i dati in essi contenuti (fatturato, utile, ecc.) costituiscono talvolta più obiettivi da raggiungere che previsioni oggettive.

Per tale motivo è opportuno sottoporre ad attenta verifica tali piani, confrontandoli con i conti economici consuntivi degli anni precedenti. Talvolta è preferibile utilizzare dei flussi reddituali normalizzati, il cui calcolo tenga conto sia dei redditi passati che quelli previsti per il futuro.

Metodi misti patrimoniali – reddituali

I metodi misti patrimoniali – reddituali sono largamente utilizzati nella pratica in quanto compendiano gli elementi di certezza e verificabilità tipici del metodo patrimoniale con la validità concettuale di quello reddituale.

Tali metodi ricorrono in modo particolare quando i risultati forniti dal metodo patrimoniale e da quello reddituale differiscono in misura considerevole. Nel caso in cui l'utilizzo del metodo reddituale dia luogo ad un risultato superiore rispetto al valore patrimoniale, quindi, si evidenzierà un goodwill (avviamento). Nel caso opposto si avrà un badwill.

I metodi misti possono basarsi su diversi criteri. Di seguito ne vengono descritti alcuni tra quelli più comunemente utilizzati.

Metodo della media: i risultati scaturenti dall'applicazione del metodo patrimoniale e del metodo reddituale sono sottoposti a media aritmetica semplice.

Metodo della stima autonoma del goodwill: presuppone l'utilizzo della seguente formula

$$W = K' + a \rceil_{n i'} (R - iK')$$

dove:

K' = capitale netto rettificato (valore patrimoniale);

n = numero degli anni per i quali si procede all'attualizzazione del "sovrareddito";

i' = tasso di attualizzazione del "sovrareddito";

i = tasso di remunerazione "normale" del capitale investito;

R = reddito netto.

In pratica, con l'utilizzo di questo metodo si tende a determinare il valore dell'azienda aggiungendo al capitale netto rettificato (K') un goodwill, calcolato attualizzando ad un tasso i', per un certo numero di anni n, il "sovrareddito" (R – iK'), cioè quella quota di reddito che eccede una remunerazione normale (calcolata al tasso i) del capitale netto rettificato (K').

ALLEGATO 4 – Investimenti prospettici e rettifica delle immobilizzazioni materiali

Sulla base dell'analisi tecnico-economica delle tre società citata al paragrafo 2, corroborata da un confronto con la pianificazione d'ambito (riportata nella pagina seguente per quanto attiene gli investimenti programmati), riteniamo corretto eseguire le seguenti assunzioni.

a) **SCA** deve affrontare, in particolare, il tema del trattamento delle acque di scarico dei comuni di Alassio e Laigueglia, per le quali attualmente è previsto soltanto un trattamento primario. Il livello degli investimenti utilizzato nelle proiezioni economico-finanziarie della presente perizia corrisponde alla media dei valori indicati dal piano d'ambito per il periodo 2024-2029, con riferimento ai comuni serviti dall'acquedotto di SCA, che si colloca nell'intorno di **€3,4m** annui.

b) **SA** deve affrontare, in particolare, l'ampliamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue di Borghetto Santo Spirito, al fine di potere trattare le acque provenienti da altri comuni vicini del territorio savonese. Si tratta di un investimento da programmare e distribuire nel tempo, il cui valore è ritenuto non inferiore a €15m. Il livello degli investimenti utilizzato nelle proiezioni economico-finanziarie della presente perizia corrisponde alla media dei valori indicati dal piano d'ambito per il periodo 2024-2029, con riferimento ai comuni serviti dall'acquedotto di SA, che si colloca nell'intorno di **€4,8m** annui.

c) Per **CDASS** non si evidenziano necessità di particolare rilievo e pertanto, per il livello degli investimenti su base annua, è stato assunto il valore medio dell'ultimo quinquennio, pari a circa **€2,8m**.

I valori degli investimenti previsti dal piano d'ambito sono riportati nella tabella seguente.

					Investimenti programmati (da Piano d'Ambito CO1)											
Comune	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	Allacciati acq. [%]	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Alassio	SCA	SCA	SCA	95%	5.790	5.072	13.046	2.752	2.865	2.865	2.909	2.976	2.904	2.837	2.837	2.727
Albenga	San Lazzaro/SCA	SCA	SCA	85%	189	253	179	6.735	812	812	1.155	1.155	1.145	1.002	1.002	944
Albisola Marina	Ireti	CDASS	CDASS	100%	-	100	50	150			90	70	70	20	20	-
Albisola Superiore	Ireti	CDASS	CDASS	100%	-	172	172	72	72	42	42	42	42	17	22	322
Arnasco	Comune	Comune	Comune	100%	-	-	-	92	92	92	105	105	105	58	58	58
Balestrino	Comune	SA	SA	100%	-	-	-	33	33	33	70	70	70	53	53	32
Bergeggi	Ireti	CDASS	CDASS	100%	-	40	20	70	70	-	20	20	20	20	20	20
Boissano	SA	SA	SA	100%	10	10	10	568	568	568	174	174	174	112	112	105
Borghetto Santo Spirito	SA	SA	SA	100%				142	142	1.979	3.079	3.079	3.079	2.678	2.678	2.569
Borgio Verezzi	SA	SA	SA	100%				85	85	85	115	115	115	101	94	300
Calice Ligure	CDASS	CDASS	CDASS	100%	-	136	35	35	10	48	197	107	40	40	40	40
Casanova Lerrone	Comune	Comune	Comune	100%				138	128	128	302	285	253	195	195	97
Castelbianco	Comune	Comune	Comune	95%				80	80	80	95	95	95	41	41	58
Castelvecchio Rocca Barbena	Comune	Comune	Comune	100%				62	102	102	151	111	111	82	82	55
Celle Ligure	Ireti	CDASS	CDASS	100%	-	35	35	35	285	285	35	35	35	35	35	35
Ceriale	SA	SA	SA	100%	50	50	50	99	99	99	617	617	617	582	582	158
Cisano sul Neva	Comune	Comune	Comune	100%				69	69	69	62	62	62	29	29	29
Erli	Comune	Comune	Comune	100%	6	12	12	245	176	127	70	60	36	32	32	33
Finale Ligure	CDASS/San Lazzaro	CDASS	CDASS	100%	-	1.330	4.330	2.720	1.720	40	175	270	180	180	20	20
Garlenda	SCA	SCA/Comune	SCA/Comune	100%				72	72	72	109	109	109	60	60	38
Giustenice	Comune	SA	SA	100%	12	24	24	124	124	124	89	89	47	11	11	10
Laigueglia	San Lazzaro/SCA	SCA	SCA	100%	10	10	5	467	467	467	508	508	468	153	153	151
Loano	San Lazzaro	SA	SA	100%				50	50	63	75	75	85	125	125	784
Magliolo	Comune	SA	SA	100%				70	187	187	203	93	93	43	43	42
Nasino	Comune	Comune	Comune	100%				114	114	114	65	65	65	26	26	42
Noli	Ireti	CDASS	CDASS	100%		-	33	3	3	3	93	93	93	93	33	33
Onzo	Comune	Comune	Comune	100%				21	21	21	34	34	34	25	25	25
Orco Feglino	CDASS	CDASS	CDASS	100%	-	65	143	130	120	65	178	160	40	30	20	20
Ortovero	Comune	Comune	Comune	100%				132	259	259	211	84	84	51	51	250
Pietra Ligure	SA	SA	SA	100%	500	2.700		165	165	165	803	973	945	880	880	192
Quiliano	Ireti	CDASS	CDASS	100%	-	60	60	60	60	50	-	10	10	410	410	400
Rialto	CDASS	CDASS	CDASS		-	59	20	10	10	10	55	40	40	30	40	-
Savona	Ireti	CDASS	CDASS	100%	1.640	2.170	2.470	3.020	3.570	3.520	3.380	3.280	2.830	2.530	2.370	2.370
Spotorno	Ireti	CDASS	CDASS	100%	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Stella	Ireti	CDASS	CDASS	100%	100	540	290	540	540	535	555	555	555	55	65	55
Toirano	SA	SA	SA	100%	75	175	100	50	50	50	133	133	133	116	116	71
Tovo San Giacomo	SA	SA	SA	100%	15	15	15	371	336	306	314	314	294	236	236	172
Vado Ligure	Ireti	CDASS	CDASS	100%	-	5	5	5	5	35	10	10	10	10	10	10
Varazze	Ireti	CDASS	CDASS	100%	-	60	60	760	820	80	80	80	80	80	80	100
Vendone	San Lazzaro	Comune		100%	12	24	24	193	122	122	114	114	76	54	54	40
Vezzi Portio	CDASS	CDASS	CDASS	100%	-	26	45	55	75	55	62	48	27	25	38	25
Villanova d'Albenga	SCA	SCA	SCA	100%	190	585	50	340	340	340	559	559	559	344	344	270
Zuccarello	Comune	Comune	Comune	100%				133	160	160	69	42	42	17	17	16
VARI					294	1.054	1.182	338	338	188	188	188	188	138	213	1.757
TOTALE					**8.893**	**14.793**	**22.475**	**21.413**	**15.424**	**14.453**	**17.358**	**17.112**	**16.069**	**13.665**	**13.381**	**14.483**

	Acquedotto
INVESTIMENTI CDASS	CDASS
INVESTIMENTI SA	SA
INVESTIMENTI SCA	SCA

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Media 24-29
-	286	243	230	215	178	492	355	147	125	138	85	**224**
650	2.950	175	1.480	1.445	3.252	5.235	5.405	5.356	4.704	4.697	3.566	**4.827**
5.980	5.657	13.096	3.164	3.277	3.277	3.577	3.644	3.572	3.241	3.241	3.035	**3.385**

Nella seguente tabella riportiamo il dettaglio delle rettifiche patrimoniali operate sui cespiti del CDASS non utilizzati o richiedenti interventi di manutenzione straordinaria, il cui ammontare è pari a circa €2.530k.

				14.184.987,03	3.783.373,42	-3.783.373,42	1253.451,94	-2.529.921,48
Descrizione cespite	**Cdc**	**Anno acq**	**% adot**	**Imp acq**	**Res.da amm.**	**Rettifica valore al 31/12/2021**	**Ammortamento 2022-202**	**Rettifica valore al 31/12/2023**
IMPIANTO DI SANIFICAZIONE FANGHI (8.2008.977)	DEP A	2009	7,50	3.534.777,73	348.963,56	-348.963,56	530.216,66	181.253,10
IMP.TO PRETRATT. REFLUI - Opere civili (6.2001.156)	ITR A	2009	3,00	750.264,32	346.716,78	-346.716,78	45.015,86	-301.700,92
COMPOSTAGGIO - Op.civ. - Fabbr. Biotunnel (x reflui) (6.1999.137)	ITR A	2009	3,00	691.174,13	307.572,56	-307.572,56	41.470,44	-266.102,12
FILTRAZIONE MECCAN. - Opere civili in cls (6.1999.114)	DEP A	2009	3,00	360.429,56	266.894,32	-266.894,32	21.625,78	-245.268,54
GRIGLIATURA - OPERE MECC.- Installaz.coclea griglie grossolane (8.2009.983)	DEP A	2009	7,50	295.630,96	248.596,30	-248.596,30	44.344,64	-204.251,66
UNITA' DI TESTA - Opere civili (6.2001.152)	DEP A	2009	3,00	517.830,53	200.507,04	-200.507,04	31.069,84	-169.437,20
SISTEMAZ.GEN.IMPIANTO - Opere civili in cls (6.1999.128)	DEP A	2009	3,00	506.789,08	187.876,20	-187.876,20	30.407,34	-157.468,86
COMPOSTAGGIO - Op.civ. - Fabbricato dep. Compost. (6.1999.135)	DEP A	2009	3,00	386.386,98	142.963,17	-142.963,17	23.183,22	-119.779,95
STERILIZZ. - Opere mecc.- Impianto lavaggi filtri sterilizzazione (8.2008.961)	DEP A	2009	7,50	280.946,10	129.495,62	-129.495,62	42.141,92	-87.353,70
REVAMPING - Opere civili (6.2001.154)	DEP A	2009	3,00	116.519,84	116.519,84	-116.519,84	0,00	-116.519,84
DECANTAZ. SECON. - Opere civili in cls (6.1999.98)	DEP A	2009	3,00	384.435,20	111.169,46	-111.169,46	23.066,12	-88.103,34
DISSABBIATURA - Opere civili in cls (6.1999.105)	DEP A	2009	3,00	289.591,60	107.284,96	-107.284,96	17.375,50	-89.909,46
UNITA' DI TESTA - Impianti - 4 Griglie +coclea (8.2007.946)	DEP A	2009	7,50	418.464,21	106.104,74	-106.104,74	62.769,64	-43.335,10
STERILIZZAZIONE - Opere civili in cls (6.1999.130)	DEP A	2009	3,00	272.396,45	98.693,24	-98.693,24	16.343,78	-82.349,46
2020 ITR - Nuova pesa ITR	ITR A	2020	7,50	96.493,65	87.675,98	-87.675,98	14.474,04	-73.201,94
OSSIDAZIONE-DENITR. - Opere civili in cls (6.1999.126)	DEP A	2009	3,00	332.958,89	83.823,43	-83.823,43	19.977,54	-63.845,89
OSSIDAZIONE-DENITR. - Opere civili -Carpenteria met. (6.1999.127)	DEP A	2009	3,00	199.964,29	65.765,27	-65.765,27	11.997,86	-53.767,41
DECANTAZ. PRIM. - Opere civili in cls (6.1999.95)	DEP A	2009	3,00	196.304,03	65.690,80	-65.690,80	11.778,24	-53.912,56
DIGEST.PRIM. - Opere civili in cls (6.1999.101)	DEP A	2009	3,00	153.501,84	47.585,47	-47.585,47	9.210,12	-38.375,35
DECANTAZ. SECON. - Opere civili -Carpenteria met. (6.1999.97)	DEP A	2009	3,00	86.420,90	46.241,30	-46.241,30	5.185,26	-41.056,04
S7 - OPERE CIVILI (6.1999.77)	DEP A	2009	3,00	102.832,52	42.666,32	-42.666,32	6.169,96	-36.496,36
S12 - OPERE CIVILI (6.1999.82)	DEP A	2009	3,00	118.842,54	38.356,32	-38.356,32	7.130,56	-31.225,76
S3-OPERE CIVILI (6.1999.73)	DEP A	2009	3,00	115.436,58	38.067,13	-38.067,13	6.926,20	-31.140,93
TUBAZIONI IMPIANTO - Opere civili - Carpenteria met. (6.1999.133)	DEP A	2009	3,00	119.896,83	37.168,12	-37.168,12	7.193,80	-29.974,32
FILTRAZIONE MECCAN. - Opere civili -Carpenteria met. (6.1999.115)	DEP A	2009	3,00	78.079,09	37.015,10	-37.015,10	4.684,74	-32.330,36
2012 - DISSABBIATURA-OPERE MECC.- Ponti dissabbiatori	DEP A	2012	7,50	118.032,28	35.385,51	-35.385,51	17.704,84	-17.680,67
2013 STERILIZZAZ - OP.MECC. - disc filter pannelli filtranti	DEP A	2013	7,50	72.708,63	35.085,62	-35.085,62	10.906,30	-24.179,32
2011- SIST.GEN.IMP.-Opere civili - Impianto di dissabb.acque meteoriche che scarid	DEP A	2011	3,00	42.662,12	28.815,08	-28.815,08	2.559,72	-26.255,36
AREA 30% DIGEST.SECON. (4.3.2007)	DEP A	2009	0,00	25.996,89	25.996,89	-25.996,89	0,00	-25.996,89
DISSABBIATURA - Opere civili -Carpenteria met. (6.1999.106)	DEP A	2009	3,00	40.220,77	22.767,60	-22.767,60	2.413,24	-20.354,36
2013 - DISSABB.-DISOLEAT. - OP.MECC. - Interventi di manutenz.straordinaria per	DEP A	2013	7,50	61.321,65	21.025,80	-21.025,80	9.198,24	-11.827,56
GRIGLIATURA GROSSOLANA E FINE - N. 2 Compattatori Huber Rotamat WAP 4	DEP A	2009	7,50	70.817,03	18.214,29	-18.214,29	10.622,56	-7.591,73
GRIGLIATURA - Opere civili in cls (6.1999.118)	DEP A	2009	3,00	52.339,30	17.434,88	-17.434,88	3.140,36	-14.294,52
FLOTTAZIONE - Opere civili -Carpenteria met. (6.1999.117)	DEP A	2009	3,00	38.878,59	15.147,77	-15.147,77	2.332,72	-12.815,05
PESA A PONTE - Opere civili (x imp.to reflui) (6.2001.157)	ITR A	2009	3,00	33.127,46	14.741,79	-14.741,79	1.987,64	-12.754,15
DIGEST.SECON. - Opere civili -Carpenteria met. (6.1999.104)	DEP A	2009	3,00	43.023,44	13.337,33	-13.337,33	2.581,40	-10.755,93
DIGEST.SECON. - Opere civili in cls (6.1999.103)	DEP A	2009	3,00	60.659,41	12.565,19	-12.565,19	3.639,56	-8.925,63
2012 - DISIDRATAZ.-OPERE MECC.- Sistema di sollevamento	DEP A	2012	7,50	40.037,24	12.002,99	-12.002,99	6.005,58	-5.997,41
2013 - DISSABB.-DISOLEAT. - OP.CIVILI - Interventi di manutenz.straordinaria per la	DEP A	2013	3,00	16.089,43	11.860,36	-11.860,36	965,36	-10.895,00
POTENZ.IMP.- Op.civili-Collegamento dissabb.-sedimentaz. (6.2008.168)	DEP A	2009	3,00	20.426,96	11.847,62	-11.847,62	1.225,62	-10.622,00
BY-PASS C/DISSABB. - Opere civili (6.2001.141)	DEP A	2009	3,00	30.213,65	11.632,25	-11.632,25	1.812,82	-9.819,43
STERILIZZAZIONE - Opere civili -Carpenteria met. (6.1999.131)	DEP A	2009	3,00	26.184,98	11.573,33	-11.573,33	1.571,10	-10.002,23
STERLIZZ.-UV-OP.CIVILI - Opere civili sistema di abbattimento in canale (6.2008.172	DEP A	2009	3,00	18.293,50	11.158,97	-11.158,97	1.097,62	-10.061,35
2013 - STERILIZZAZIONE - OP.CIVILI - Interventi di manutenz.straordinaria per la sic	DEP A	2013	3,00	12.315,79	9.078,62	-9.078,62	738,94	-8.339,68
ISPESSIMENTO - Opere civili -Carpenteria met. (6.1999.121)	DEP A	2009	3,00	28.118,34	8.998,34	-8.998,34	1.687,10	-7.311,24
SIST.GEN.IMP.-Opere civili carp.met-risanamento delle protezioni strutturali asserv	DEP A	2009	3,00	16.013,41	8.567,21	-8.567,21	960,80	-7.606,41
ED.SOFFIANTI - Opere civili in cls (6.1999.112)	DEP A	2009	3,00	27.604,10	8.557,33	-8.557,33	1.656,24	-6.901,09
ITR - Opere mecc.- Impianto lavaggio filtropressa ITR (8.2008.962)	ITR A	2009	7,50	78.177,43	7.951,70	-7.951,70	11.726,62	3.774,92
Piattaforma pesa c/celle di carico (imp.to reflui) carp.met. (6.2000.87)	ITR A	2009	3,00	17.155,21	7.634,00	-7.634,00	1.029,32	-6.604,68
DEODORIZZ. - Opere civili - Vasca serb ipoclorito (6.2000.100)	DEP A	2009	3,00	13.797,12	7.623,91	-7.623,91	827,82	-6.796,09
SISTEMAZ.GEN.IMP.-Opere civili-ripristino lastre CA canali (6.2001.149)	DEP A	2009	3,00	15.171,30	7.230,43	-7.230,43	910,28	-6.320,15
IMPIANTO - Opere civili carp.m. - Rete Piezometrica (6.2001.155)	DEP A	2009	3,00	16.784,44	6.462,07	-6.462,07	1.007,06	-5.455,01
IMP.TO SANIFIC.FANGHI - Sistema di deodorizzazione (8.2009.980)	DEP A	2009	7,50	64.328,79	6.442,64	-6.442,64	9.649,32	3.206,68
FILTRAZIONE-Opere mecc.- sistema (coclea) di evacuaz.fango centrifug.linea fang	DEP A	2009	7,50	31.771,34	5.559,97	-5.559,97	4.765,70	-794,27
POTENZ.IMP.- Op.civili - Fanghi di disidratazione opere civili (6.2008.171)	DEP A	2009	3,00	9.279,19	5.381,87	-5.381,87	556,76	-4.825,11
DISSABBIATURA - Opere civili -Imp. Miglioram linea dreni (6.2000.107)	DEP A	2009	3,00	13.710,61	4.867,23	-4.867,23	822,64	-4.044,59
BY-PASS C/DISSABB. - Opere civili in carp.metall. (6.2001.142)	DEP A	2009	3,00	12.509,13	4.816,09	-4.816,09	750,54	-4.065,55
S14 - OPERE CIVILI struttura in portaparanco (6.2000.86)	DEP A	2009	3,00	11.103,82	4.608,17	-4.608,17	666,22	-3.941,95
POTENZ.IMP.- Op.civili - Addensatore opere civili (6.2008.170)	DEP A	2009	3,00	7.271,80	4.217,70	-4.217,70	436,30	-3.781,40
2020 DEODORIZZ.LINEA FANGHI - N. 1Elettropompa KSB ricircolo deodorizz.line	DEP A	2020	7,50	4.650,00	3.952,50	-3.952,50	697,50	-3.255,00
2012 - STERILIZZAZ.-OP.MECC.-Sistema di sollevamento	DEP A	2012	7,50	12.542,58	3.760,24	-3.760,24	1.881,38	-1.878,86
OPERE ELETTRICHE - Opere civili - Carp.metallica (6.1999.125)	DEP A	2009	3,00	11.498,91	3.564,61	-3.564,61	689,94	-2.874,67
2014 - DEODORIZZ.LINEA FANGHI - N. 1Elettropompa KSB ricircolo deodorizz.line	DEP A	2014	7,50	5.817,80	3.122,99	-3.122,99	872,68	-2.250,31
ED. REFLUI - Impianto di condizionamento ITR (9.2006.20)	ITR A	2009	7,50	4.634,00	2.528,22	-2.528,22	695,10	-1.833,12
Revamping digestori - Software (20.2001.30)	SC E	2009	20,00	2.455,14	2.455,14	-2.455,14	0,00	-2.455,14
2018 - ORCO F. - Sostituzione impianto sterilizzazione acquedotto	ACQ 3	2018	7,50	3.338,00	2.356,49	-2.356,49	500,70	-1.855,79
2021n. 2 Contenitore ribaltabile per carichi pesanti in polietilene	ITR A	2021	7,89	2.521,30	2.322,36	-2.322,36	397,88	-1.924,48
2013 - STERILIZZAZIONE - OP.MECC. - Interventi di manutenz.straordinaria per la s	DEP A	2013	7,50	6.518,11	2.234,89	-2.234,89	977,72	-1.257,17
2019 Sollevatore elettrico a timone Still Ecu 15	FOC B	2019	15,00	2.900,00	1.773,77	-1.773,77	870,00	-903,77
2019 VEZZI - Intervento ripristino vasche decantazione opera di presa Gaggia	ACQ 1	2019	7,50	2.051,31	1.620,53	-1.620,53	307,70	-1.312,83
DISSABBIATURA - Classificatore sabbie (8.1999.636)	DEP A	2009	7,50	3.474,75	1.612,29	-1.612,29	521,22	-1.091,07
SIST.GEN.IMP.-Opere civili carp.met-Cancello divisorio ITR/imp.to dep. (6.2003.160	DEP A	2009	3,00	3.095,40	1.377,49	-1.377,49	185,72	-1.191,77
2015 - STERILIZZAZIONE-Op.Elettromecc.-Elettropompa Flygt	DEP A	2015	7,50	1.530,90	768,06	-768,06	229,64	-538,42
GRIGLIATURA - Opere civili -Carpenteria met. (6.1999.119)	DEP A	2009	3,00	2.212,50	685,77	-685,77	132,76	-553,01
DIGEST.PRIM. - Opere civili -Carpenteria met. (6.1999.102)	DEP A	2009	3,00	2.072,03	642,35	-642,35	124,32	-518,03
OFFICINA - Opere civili -Carpenteria met. (6.1999.123)	DEP A	2009	3,00	1.611,35	499,53	-499,53	96,68	-402,85
2015 - n. 2 Contenitori ribaltabili portarottami lt. 1350 c/ruote	ITR A	2015	15,00	1.756,00	92,61	-92,61	526,80	434,19
Apparecchio pesatore con gruppo semaforico (REFLUI) (22.2000.9)	ITR A	2009	6,97	8.432,57	0,00	0,00	1.175,98	1.175,98
IMP.TO PRETRATT.REFLUI - Impianti (dism. Q.p. pretratt.) (8.2001.898)	ITR A	2009	1,81	2.509.361,38	0,00	0,00	90.852,82	90.852,82
					3.783.373,42			**-2.529.921,48**

ALLEGATO "…" al n. …. di REPERTORIO allo Statuto della Società A.P.S. S.r.l.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELLA CONFERENZA DI COORDINAMENTO E DI INDIRIZZO
PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DELLA SOCIETÀ
A.P.S. – ACQUE PUBBLICHE SAVONESI S.R.L.

ART. 1 – ISTITUZIONE – FINALITÀ - COMPETENZE

1. La "*Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto*", abbreviabile in "*Conferenza di coordinamento e di indirizzo*", è istituita al fine di esercitare il controllo analogo congiunto dei Soci e dei Comuni comunque serviti facenti parte dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese sulla Società "*Acque Pubbliche Savonesi S.r.l.*", siglabile in "*A.P.S. S.r.l.*", affidataria delle attività ricomprese nel Servizio Idrico Integrato, siglabile in "*S.I.I.*", nell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, ai sensi di legge e dell'art. 1, comma 3, dello Statuto; mediante essa i Soci ed i Comuni comunque serviti facenti parte dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese attuano, in modo congiunto ed integrato, un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società e sulle attività e sui servizi ad essa affidati, onde garantire che essa, nell'esercizio delle attività e dei servizi, persegua finalità di interesse pubblico, conduca una corretta gestione societaria e assicuri la tutela degli utenti.

2. La Conferenza di coordinamento e di indirizzo esercita sulla Società le seguenti prerogative di indirizzo, obbligatorie e vincolanti:

a) si pronuncia sul programma annuale e pluriennale delle attività di servizio, comprensivo del *budget* preventivo pluriennale e del *budget* preventivo annuale;

b) in coerenza con la competenza assembleare di cui all'art. 13, comma 1, lett c), dello Statuto, si pronuncia sul Programma degli Interventi (P.I.) contenuto nel Piano d'Ambito (P.d.A.) e sui nuovi impianti od opere comunque connessi al S.I.I. nell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese funzionali allo svolgimento dei servizi in favore dei Soci e dei Comuni comunque serviti facenti parte dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese che

Per approvazione

esercitano su di essa il controllo analogo congiunto e delle relative collettività rappresentate;

c) si pronuncia sulle operazioni di straordinaria amministrazione implicanti l'acquisizione di partecipazioni in altri enti o società, la costituzione di società controllate e partecipate, la dismissione di partecipazioni in essere o l'acquisto o l'affitto di aziende o di rami d'azienda;

d) si pronuncia sulle decisioni e proposte della Società in materia di tariffe del S.I.I.;

e) riceve il bilancio annuale e la verifica semestrale sullo stato di attuazione dei programmi al 30 giugno di ogni esercizio, onde poter verificare il grado di attuazione degli obiettivi che la stessa Conferenza di coordinamento e di indirizzo, una volta l'anno, determina per l'esercizio successivo e ha determinato per l'anno in corso con l'approvazione del documento di programmazione di cui al punto a) del presente articolo, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, nell'ottica del perseguimento di una gestione efficiente, efficace, economica ed improntata alla qualità del servizio offerto;

f) si riunisce prima di ogni Assemblea dei Soci e si esprime sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea stessa;

g) la Conferenza agisce in fase preventiva attraverso la definizione degli obiettivi strategici, in fase attuativa attraverso l'analisi del flusso informativo trasmesso dalla Società per verificare lo stato di attuazione dei programmi, degli affidamenti in essere e della Carta di qualità dei servizi erogati nei confronti degli utenti, suggerendo in caso di riscontrata inadeguatezza, i necessari correttivi e a consuntivo tramite l'analisi dei risultati raggiunti;

h) verifica periodicamente lo stato di attuazione.

3. I poteri della Conferenza di coordinamento e di indirizzo sono esercitati in conformità e nel rispetto delle normative di legge e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. La Conferenza di coordinamento e di indirizzo è composta da un componente per ogni Socio o Comune comunque servito facente parte dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, di regola il Sindaco del Comune, il

Per approvazione

quale può farsi rappresentare da un sostituto scelto fra gli Amministratori del Comune (Assessori o Consiglieri comunali) o di altro Comune partecipante. La delega deve essere conferita per iscritto, deve essere conservata agli atti e può essere revocata e può riguardare solo la partecipazione a una singola seduta della Conferenza di coordinamento e di indirizzo.

2. Non possono, in alcun caso, essere designati componenti della Conferenza di coordinamento e di indirizzo, i Consiglieri di Amministrazione, il Direttore Generale e i Sindaci della Società, nonché, se diverso dall'Organo di controllo, il Revisore legale dei conti; non possono essere designati componenti della Conferenza di coordinamento e di indirizzo neppure dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti della Società. Il divieto si estende alle Società partecipate e/o controllate.

3. I componenti della Conferenza di coordinamento e di indirizzo decadono automaticamente nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Amministratore dei Comuni che sono soci della Società o che sono comunque serviti facenti parte dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese e di conseguenza cessa di diritto l'eventuale delega già conferita.

ART. 3 – PRESIDENZA

1. La Conferenza di coordinamento e di indirizzo , in prima convocazione, è presieduta dal rappresentante del Socio di maggioranza relativa, successivamente elegge al suo interno un Presidente che ne dirige i lavori, convoca le sedute e cura i rapporti con gli organi della Società. Il Presidente è eletto con il voto di tanti Soci e Comuni serviti che rappresentino la maggioranza dei Soci e dei Comuni serviti per teste e per quote di partecipazione.

ART. 4 – GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE

1. La carica di componente della Conferenza di coordinamento e di indirizzo è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute e debitamente documentate strettamente necessarie per l'espletamento del mandato.

ART. 5 – RIUNIONI

1. La Conferenza di coordinamento e di indirizzo è comunque convocata prima di ogni Assemblea dei Soci. La convocazione compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per approvazione

2. La Conferenza può essere convocata anche qualora ritenga di doversi esprimere con indirizzi da ritenersi vincolanti in relazione ai seguenti argomenti:

a. Verifica del grado di attuazione degli obiettivi che la stessa Conferenza di coordinamento e di indirizzo, una volta l'anno, determina per l'esercizio successivo, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, nell'ottica del perseguimento di una gestione efficiente, efficace, economica ed improntata alla qualità del servizio offerto;
b. verifica periodica dello stato di attuazione degli affidamenti in essere e delle carte di qualità dei servizi erogati nei confronti degli utenti, suggerendo, in caso di riscontrata inadeguatezza, i necessari correttivi;
c. esercizio del diritto di veto su operazioni ritenute non congrue e/o non compatibili con l'interesse delle collettività e dei territori a favore dei quali la Società svolge i servizi che le sono affidati;
d. esame delle motivazioni espresse dall'Assemblea dei Soci e/o dall'Organo Amministrativo su atti non aderenti agli indirizzi della Conferenza e valutazioni conseguenti.

3. La Conferenza dovrà essere convocata dal Presidente a seguito di formale richiesta proveniente:

a) da tanti Soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale;
b) o dall'Organo di controllo per il tramite del suo Presidente;
c) o dal Revisore legale della Società (se diverso).

4. Di regola, la Conferenza di coordinamento e di indirizzo si riunisce presso la sede della Società. La Conferenza di coordinamento e di indirizzo è altresì convocabile presso una sede e/o un luogo diverso dalla sede della Società e può svolgersi anche mediante collegamento da remoto; in tal caso, la Conferenza di coordinamento e di indirizzo si insedia e riunisce secondo le regole e con le stesse modalità previste per tale evenienza dallo Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

5. Alla convocazione della Conferenza di coordinamento e di indirizzo si provvede mediante avviso indicante, oltre alla data di convocazione, il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da recapitarsi

Per approvazione

con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni naturali consecutivi prima della data fissata per la riunione. Nel caso in cui debbano trattarsi con urgenza questioni indifferibili è ammessa la convocazione con preavviso anche di sole 48 (quarantotto) ore rispetto alla data fissata per la riunione. Almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione, gli atti relativi alle materie poste all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria a disposizione dei rappresentanti. Nell'avviso di convocazione possono altresì essere indicati la data, l'ora ed il luogo per la seconda, ulteriore, convocazione, per il caso in cui alla prima convocazione la Conferenza di coordinamento e di indirizzo non risulti regolarmente costituita; in tal caso, la seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima e deve svolgersi non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della precedente convocazione.

6. Le riunioni della Conferenza di coordinamento e di indirizzo sono validamente costituite:

a) in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei componenti della Conferenza;

b) in seconda convocazione, dovendosi in ogni caso garantire l'operatività della Conferenza, se è rappresentato almeno 1/3 del capitale sociale e 1/3 dei Comuni componenti la Conferenza.

7. Le deliberazioni della Conferenza di coordinamento e di indirizzo sono validamente assunte se votano a favore tanti componenti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale della Società presente alla seduta e la maggioranza dei Comuni presenti alla seduta.

8. Il voto dei componenti che dichiarano di astenersi si intende, agli effetti del *quorum* deliberativo, come voto contrario.

9. In nessun caso è ammesso il voto segreto.

10. Se ritenuto necessario e richiesto dal Presidente, la Società è tenuta ad accordare la presenza alle riunioni della Conferenza di coordinamento e di indirizzo di personale in possesso di una professionalità adeguata agli argomenti da trattare.

11. Alle riunioni della Conferenza di coordinamento e di indirizzo partecipa l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per approvazione

12. Salvo diversa deliberazione dei Soci e dei Comuni comunque serviti facenti parte dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, le funzioni di segreteria della Conferenza di coordinamento e di indirizzo sono svolte da personale della Società, che non ha diritto a percepire emolumenti, gettoni o premi a fronte delle attività svolte e della partecipazione ai lavori della Conferenza diversi dal mero rimborso delle spese debitamente documentate.

Art. 6 – FUNZIONAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo attribuiti alla Conferenza di coordinamento e di indirizzo, la Società è tenuta ad inviare ai Comuni ogni documento ed informazione utile per consentire l'espressione del voto in sede di Conferenza.

2. Con riferimento al comma precedente, la Società deve garantire tempestivamente l'esercizio dei poteri di controllo da parte della Conferenza.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, la disciplina del funzionamento della Conferenza è dettata con determinazioni di natura organizzativa della Conferenza medesima; in caso di lacune, si applicano i principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali.

Art. 7 - ESITO DEI CONTROLLI

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica, con periodicità almeno semestrale, alla Conferenza di coordinamento e di indirizzo le verifiche e i controlli eseguiti sulla Società e su quelle da essa controllate.

2. Nel caso in cui venga accertato che, nell'esercizio della propria attività, la Società non persegua adeguatamente le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, ovvero le Società da essa controllate abbiano disatteso in modo grave, in tutto o in porte, i contratti di affidamento, ovvero le carte di qualità dei servizi, o si riscontrino atti incompatibili con l'espressione dei poteri di controllo attribuiti alla Conferenza di coordinamento e indirizzo, quest'ultima propone ai Soci e ai Comuni comunque serviti facenti parte dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese le iniziative e le misure da adottare nei confronti delle Società interessate (A.P.S. S.r.l. e/o quelle da essa controllate) per porre rimedio agli inadempimenti riscontrati.

ART. 8 – MANCATO ADEGUAMENTO AGLI INDIRIZZI

Per approvazione

1. Nel caso in cui la Conferenza di coordinamento e di indirizzo accerti, con propria deliberazione, che gli Organi della Società e delle Società da essa controllate non siano conformi agli indirizzi, la Conferenza comunica e propone ai Soci e ai Comuni comunque serviti facenti parte dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese gli ulteriori provvedimenti da adottare nei confronti della Società e delle Società da essa controllate, *ivi* compresa, se e in quanto occorra, la revoca degli Organi della Società e se del caso la promozione nei loro confronti dell'azione di responsabilità.

ART. 9 – INGRESSO DI NUOVI COMPONENTI

1. L'aggiunta di Comuni serviti determina l'automatico ingresso dei medesimi nella Conferenza di coordinamento e di indirizzo e l'applicazione ai medesimi delle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 10 – DISPOSIZIONE FINALE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate dalla Conferenza di coordinamento e di indirizzo con le maggioranze di cui al precedente articolo 5, comma 7.

Per approvazione

ACCORDO PER LA MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI ACQUE PUBBLICHE SAVONESI

TRA LE SOCIETA'

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA (di seguito CONSORZIO) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante Dott. Maurizio Maricone all'uopo autorizzato dall'Assemblea degli azionisti con delibera del ……

SERVIZI AMBIENTALI SPA (di seguito SA) in persona di …….
all'uopo autorizzato dall'Assemblea degli azionisti con delibera del ……..

SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI SRL (di seguito SCA) in persona di …….
all'uopo autorizzato dall'Assemblea degli azionisti con delibera del ……

di seguito unitamente identificate come le Parti

PREMESSO CHE

- tra le Parti, in data 11 gennaio 2019, è stata costituita la Società consortile per azioni Acque Pubbliche Savonesi (di seguito APS) per la gestione associata del Servizio Idrico Integrato (di seguito SII);
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 12 marzo 2019 l'Amministrazione provinciale di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale Savonese Centro ovest 1 (di seguito EGATO) affidava ad APS la gestione del SII a condizione che fosse rispettato il termine statutariamente previsto per la fusione inversa per incorporazione delle Parti nella APS previa trasformazione della stessa in società di capitali;
- che il termine di cui al punto precedente è ad oggi fissato al 30 giugno 2026;
- che i documenti per la fusione (ed in particolare lo Statuto) sono stati già definiti ed hanno ottenuto l'approvazione di una parte non trascurabile delle Amministrazioni comunali coinvolte;
- che sono successivamente state avanzate richieste di una diversa definizione del sistema di governance che non può però trovare una risposta immediata senza mettere a grave rischio il completamento della procedura di fusione ad oggi considerata non più procrastinabile;
- che tali richieste vertono sulla previsione di ampliare la composizione dell'organo amministrativo (qualora non sia nominato un Amministratore Unico) da 4 a 5 membri riconoscendo ai soci di minoranza il diritto di indicare il membro aggiuntivo;
- che le ragioni di tali richieste sono ritenute condivisibili dalla platea dei Comuni interessati a patto che si individui un meccanismo tale da impedire situazioni di impasse nella nomina;
- al fine di garantire che si proceda a modifica statutaria in tal senso le Parti, all'uopo facoltizzate dalle rispettive Assemblee, si impegnano inderogabilmente ed in modo vincolante in tal senso con la sottoscrizione del presente Accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE CHE

1. Il presente accordo vincola l'Organo Amministrativo della futura APS a predisporre e presentare per approvazione ai Soci, entro 12 mesi dalla data di perfezionamento della fusione, una proposta di modifica statutaria che preveda, qualora non sia nominato un Amministratore Unico, di portare a 5 i membri dell'Organo Amministrativo.

2. Il meccanismo di nomina del quinto membro dovrà necessariamente e tassativamente escludere ogni possibilità di impasse che impedisca la nomina unitamente all'indicazione degli altri quattro membri.

Per approvazione